

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

138^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 26 MAGGIO 1964

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE UMBERTO MERLIN

PRESIDENTE Pag. 7429
FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 7432

CONGEDI 7429

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 7429
Presentazione di relazione 7457
Presentazione (n. 619) e approvazione di procedura d'urgenza 7432

Seguito della discussione:

« Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza) e: « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria » (545), d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 7477, 7483, 7485
BARBARO 7470
BATTAGLIA 7481, 7483
* CARUSO 7481
CASSESE 7460, 7461
CATALDO 7433, 7444, 7467
CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 7467
COMPAGNONI 7452, 7480, 7483
CONTE 7434 e *passim*

138ª SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 MAGGIO 1964

DE LUCA LUCA	Pag. 7449, 7450, 7458
* DI PRISCO	7465
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	7433 e <i>passim</i>
GOMEZ D'AYALA	7440 e <i>passim</i>
INDELLI	7461
MILILLO	7439 e <i>passim</i>
MILITERNI, <i>relatore</i>	7437 e <i>passim</i>
NENCIONI	7443 e <i>passim</i>
SCARPINO	7445
SCHIETROMA	7473 e <i>passim</i>
SPEZZANO	7442
TORTORA	7433
TRAINA	7451
VERONESI	7454

Votazioni per appello nominale Pag. 7452, 7456

Votazione a scrutinio segreto . . . 7465, 7466

INTERPELLANZE

Annunzio 7487

INTERROGAZIONI

Annunzio 7488

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B O N A F I N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Corbellini per giorni 2, Carboni per giorni 2, Ferrari Francesco per giorni 2, Giuntoli Graziuccia per giorni 2, Grava per giorni 2, Lombardi per giorni 2, Lorenzi per giorni 2, Magliano Giuseppe per giorni 2, Molinari per giorni 2, Pugliese per giorni 2, Sibille per giorni 2, Spasari per giorni 2 e Zannini per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Restagno, Angelilli e Picardi:

« Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (614);

Jodice e Papalia:

« Modifica del sistema elettorale stabilito dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della Magistratura » (615);

Fanelli:

« Elevazione a comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone » (616).

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum concluso a Roma il 20 giugno 1963 » (617);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962 » (618).

Commemorazione del senatore Umberto Merlin

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea.*)

Onorevoli colleghi, si è spento venerdì scorso il senatore Umberto Merlin. La morte lo ha raggiunto nella sua Padova, quando, di ritorno da Roma, era entrato in clinica, avendo accusato sintomi di grave stanchezza dopo un discorso politico tenuto a Rovigo.

Se la scomparsa di un collega è ogni volta un lutto per l'intera famiglia senatoriale, la morte di Umberto Merlin è un lutto dello stesso Istituto parlamentare, che lo scomparso illustrò, come pochi altri, con la sua personalità e con la sua stessa vita, tutta dedicata agli ideali per i quali aveva sempre combattuto.

Vediamo questa vita.

Umberto Merlin era nato a Rovigo il 17 febbraio 1885. Cresciuto ed educato nel clima di una famiglia cattolica, laureatosi in giurisprudenza a Padova nel 1906, iniziò la sua attività pubblica come consigliere Comunale e provinciale della sua città natale.

Prese parte al primo conflitto mondiale come tenente della Giustizia militare e nel 1919 fu, con Don Sturzo, tra i firmatari dell'appello « agli uomini liberi e forti » che segnò l'atto di nascita del Partito popolare italiano. Del partito fu, fino alla soppressione, tra i membri più attivi della prima e delle successive direzioni, svolgendo un ruolo da protagonista nelle difficili battaglie di quel periodo.

Il naturale sbocco dell'attività politica iniziata da Umberto Merlin non poteva essere che il Parlamento; ed egli vi entrò nello stesso 1919, come rappresentante del movimento politico dei cattolici italiani, eletto alla Camera per la XXV legislatura nel collegio di Ferrara. Nel 1921 la sua elezione fu confermata e nel 1924 veniva rieletto per la terza volta, nella XXVII legislatura, insieme con De Gasperi, nel collegio Veneto-Trentino e fu proprio lui a motivare alla Camera, durante la discussione sul discorso della Corona, un mese prima del delitto Matteotti, il voto contrario dei popolari nei confronti del Governo, così come fu in prima linea nell'opposizione aventiniana. Il 9 novembre 1926 veniva dichiarato decaduto dal mandato parlamentare.

Nello stesso periodo aveva fatto le sue prime esperienze di Governo come Sottosegretario per la ricostituzione delle terre liberate: nominato nel 1921 dal presidente Ivanoe Bonomi, mantenne tale incarico per quattro Governi, fino al 10 novembre 1922, lavorando attivamente alla riparazione dei danni di guerra del Veneto.

Dopo l'espulsione dalla Camera, si ritirò a vita privata, dedicandosi alla professione forense, mantenendo però sempre vivi i contatti con gli esponenti dell'antifascismo.

Nel 1943 riprese con entusiasmo la lotta per la libertà. Nello stesso anno venne arrestato due volte finendo nelle mani della banda Carità, che lo rinchiuse in via San Fran-

cesco, a Padova, nel carcere che ospitò tutti i patrioti del Veneto. Riuscito a salvarsi, continuò ad agire nel Comitato di liberazione nazionale che, nel 1945, lo nominò Sindaco di Rovigo, incarico che ricoprì per circa due anni.

Toccò così a Merlin, come agli altri della vecchia generazione, il compito di saldare il passato al presente, trasfondendo in seno alla Democrazia cristiana gli ideali del vecchio Partito popolare, alla luce dell'esperienza della Resistenza e in vista dei nuovi compiti storici della ricostruzione democratica.

Come negli anni giovanili, Umberto Merlin fu ancora in prima linea, alla guida del nuovo partito, di cui fu consigliere nazionale dalla fondazione e presiedette, fra l'altro, il Congresso di Venezia nel 1949, sottolineando il significato della lotta per la libertà, intesa come difesa dei valori religiosi e della millenaria tradizione di civiltà della sua terra veneta, e riaffermando l'esigenza dell'unità di tutti i cattolici.

Intanto, nel 1946, aveva ripreso il suo posto a Montecitorio, dapprima come consultore nazionale e quindi come deputato all'Assemblea costituente, ed era stato chiamato a dare il suo costruttivo apporto di dottrine e di esperienza all'elaborazione della Carta costituzionale.

Componente della Commissione dei 75, fu relatore sui rapporti politici e intervenne spesso, con passione e con autorevolezza, in Commissione ed in Aula, nei temi eticosociali — in particolare sulla famiglia e sulla stampa — e sui problemi relativi alla Magistratura e alle garanzie costituzionali.

Dal febbraio al dicembre 1947 fece parte del Governo, come Sottosegretario e poi come Ministro delle poste e telecomunicazioni, nel terzo e quarto Gabinetto De Gasperi.

Senatore di diritto nel 1948, da quella data, attraverso tre successive rielezioni, fino al tristissimo mattino di venerdì scorso, egli ha illustrato la nostra Assemblea, recando ai nostri lavori, in contributo prezioso, le rare virtù del suo animo e del suo ingegno e, soprattutto, il senso di equilibrio che fu una delle note più genuine della sua personalità.

Sempre pronto, con l'ardore di un neofita, sul quale sembrava non dovesse avere presa il fardello degli anni, non ci fu dibattito in materia di ordinamento giuridico e costituzionale, di opere pubbliche, di agricoltura, di intervento a difesa delle popolazioni colpite da calamità naturali nel suo Polesine ed in ogni parte d'Italia, che non lo vide protagonista con approfondite relazioni e con appassionati interventi. Così come ferma e tempestiva si levò in questa Aula la sua parola ogni volta che riteneva fossero minacciati i valori della libertà e dello spirito.

Umberto Merlin credeva nella democrazia e nella funzione del Parlamento come sola efficace espressione delle aspirazioni e degli interessi del popolo, come unico presidio di vita civile. Per questo il Senato era la sua dimora, ove egli poteva, in ogni momento, trovare il conforto ed i mezzi per la sua generosa battaglia in difesa di quei valori di dignità umana e sociale ai quali aveva consacrato la sua esistenza.

Anche quando gli sopraggiunsero responsabilità di Governo, dal luglio 1953 al febbraio 1964, come Ministro delle poste e telecomunicazioni e poi dei lavori pubblici, non cessò la sua partecipazione, la sua presenza ai lavori di Palazzo Madama. Egli fu sempre in mezzo a noi, fra l'affetto degli amici di partito ed il rispetto degli avversari politici.

Onorevoli colleghi, con Umberto Merlin scompare un esempio di vita e di costume parlamentare. Un uomo che, accesa la fiaccola degli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia sociale, la custodì sempre con fermezza negli anni della dittatura: combattendo a fianco dei giovani cattolici nella lotta partigiana, ad essi la trasmise dopo la Liberazione, insegnando loro ad essere degni del privilegio di operare e combattere per l'Italia rinnovata.

Con la sua morte il Senato della Repubblica perde un amico — in cui il tratto di naturale urbanità e di giovanile arguzia della gente veneta mirabilmente si fondeva con la bontà dell'animo e con la generosità del sentimento — perde un simbolo vivente di fedeltà e di amore per l'istituzione.

La vecchia quercia si è stroncata quando ancora sembrava dovesse resistere a lungo malgrado le intemperie sofferte in tutti i tempi.

Non rivedremo mai più la sua figura di vecchio e garbatissimo signore, dalla carnagione ancora rosea, dai capelli candidi e dallo sguardo affettuoso che cercava — e vi riusciva — di non essere travolto dalle idee nuove, ma anzi di comprenderle, di interpretarle con la saggezza degli anziani, sempre soffusa, quando è effettiva, di benevola condiscendenza.

Umberto Merlin aveva l'orgoglio della sua terra, del suo partito e della sua Patria e, quando fu Ministro, fu orgoglioso anche del suo Ministero. Ricordo perfettamente con quanto accanimento si oppose ad una riorganizzazione dei suoi servizi che una compagnia americana si apprestava a rimodernare con nuovi sistemi e nuovi macchinari: « Meglio tardare — egli diceva — ma fare da noi, piuttosto che agire sotto le direttive di una compagnia straniera! ». E siccome era tenace, quasi testardo nelle sue idee, nemmeno De Gasperi, Presidente del Consiglio, seppe fargli mutare avviso!

Tutti sono oggi in lutto insieme alla sua famiglia angosciata: il Parlamento, che perde il deputato e senatore di otto legislature; la Democrazia cristiana e il suo Gruppo parlamentare, che lo ebbero autorevolissimo dirigente, tra i più genuini continuatori ed interpreti della grande tradizione popolare; il Veneto, al quale egli dedicò il suo grande cuore e la sua infaticabile attività.

Il mesto cordoglio del Senato si rinnova unanime in quest'ora di grande dolore ed è di conforto la certezza che il suo ammaestramento ed il suo esempio saranno raccolti dalle generazioni future e renderanno feconda, oltre la morte, la sua cristiana esistenza.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi associo, a nome del Governo, alla commemorazione commossa e all'omaggio riverente e devoto alla grande e indimenticabile figura del senatore Umberto Merlin.

Umberto Merlin fu espressione genuina e nobilissima della gente veneta, di cui ebbe e praticò in sommo grado le virtù. Signore nello spirito e nei modi, buono, aperto, con alto senso dello Stato, cattolico fervente, sentì profonde le ansie e i bisogni della sua terra; diede sempre un contributo generoso e costruttivo per il bene della sua gente.

Umberto Merlin fu guida e animatore nei tempi duri e di attesa, e nei tempi di fatica e di lavoro; sopportò nobilmente e con coerenza le persecuzioni e il carcere, operò sempre in prima linea per il progresso della nostra Italia.

Egli fu membro autorevole del Governo nel primo e nel secondo dopoguerra, e nei suoi incarichi mostrò altissima rettitudine, altissimo senso dello Stato, fervoroso impegno per avviare il Paese sulla strada di un maggiore e più giusto benessere.

Egli fu membro attivo e degnissimo della Camera dei deputati e del Senato della nostra Repubblica. Non più di dieci giorni or sono partecipò, benchè affaticato, in sede di Commissione agricoltura, alla discussione del disegno di legge sui patti agrari, portando, anche in quella sua ultima occasione, il contributo della sua saggezza, della sua esperienza e della sua capacità legislativa.

Consenta, signor Presidente, che io esprima, insieme al cordoglio del Governo, il personale dolore per aver perso un grande e caro amico. E sia il nostro omaggio espressione di affetto, di ammirazione e di gratitudine; di gratitudine in particolare per il tanto bene che egli ha fatto, per il grande esempio che ha dato a noi e, oltre a noi, a tanti e tanti italiani.

Presentazione di disegno di legge (n. 619) e approvazione di procedura d'urgenza

DELLE FAVE, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLE FAVE, *Ministro senza portafoglio*. A nome del Ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Integrazioni alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (619).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Delle Fave della presentazione del predetto disegno di legge, per il quale il Ministro stesso ha chiesto la procedura d'urgenza.

Non essendovi osservazioni, la richiesta è approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di contratti agrari » (520-Urgenza) e: « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria » (545), d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme in materia di contratti agrari » e « Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria », d'iniziativa del senatore Cataldo e di altri senatori.

Dobbiamo esaminare ancora pochi articoli, ma molti emendamenti. Prego pertanto i presentatori degli emendamenti, la Commissione e il Ministro di essere concisi nei loro interventi, allo scopo di consentire possibilmente che la discussione del disegno di legge termini questa sera.

Si dia lettura dell'articolo 8.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Art. 8.

(*Divieto di nuovi contratti di mezzadria*)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

P R E S I D E N T E . I senatori Grassi e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

C A T A L D O . Signor Presidente, noi manteniamo la nostra proposta di soppressione dell'articolo 8. Abbiamo esposto i motivi per cui a noi l'articolo appare incostituzionale, abbiamo detto inoltre che l'articolo toglierà l'impulso all'iniziativa privata e alla libera attività in agricoltura a tutte le forze imprenditoriali. Chiediamo pertanto che l'emendamento sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R T O R A . Ci troviamo di fronte a concezioni diametralmente opposte. La Commissione considera il superamento della mezzadria come un elemento di progresso nelle campagne e nella nostra agricoltura; i proponenti dell'emendamento ritengono invece il contrario. Per ciò che concerne, invece, l'eccezione di non costituzionalità, non la riteniamo giustificata, poichè gli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione specificano le condizioni in base a cui è consentito porre limiti all'iniziativa privata ed alla stessa proprietà privata. Il principio di autonomia contrattuale è fuori luogo, ed è superato da tempo per effetto dell'articolo 1322 del Codice civile, che pone un limite a tale autonomia.

Relativamente, poi, all'articolo 18 della Costituzione il riferimento è improprio. Infatti, viene previsto, per i cittadini, il diritto alla libera associazione, con riferimento alle Associazioni politiche e sindacali, e non ai rapporti contrattuali e associativi. Per queste ragioni la Commissione respinge l'emendamento.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo si associa a quanto ha dichiarato il senatore Tortora per conto della Commissione.

Non aggiungo altro, perchè dovrei ripetere la mia replica di ieri, riaprendo così la discussione generale, in quanto l'emendamento tocca proprio l'essenza del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Grassi e Cataldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bufalini, Colombi, Conte, Compagnoni, Gomez D'Ayala, Marchisio, Samaritani e Cipolla è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati in tutto il territorio nazionale nuovi contratti di mezzadria e di colonia parziaria, nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 466 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè in tutti i territori della Regione laziale. Ai vigenti contratti agrari di qualsiasi tipo stipulati con coltivatori diretti e alle concessioni di terre incolte sono estese con le modifiche seguenti le norme dell'articolo 957 e seguenti del Codice civile sull'enfiteusi " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Conte ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, innanzitutto debbo precisare che, per un deplorabile disguido, è stata data alla Segreteria del Senato una copia non corretta dell'emendamento, contenente tre errori. In primo luogo, il numero della legge citata è errato: si tratta della legge n. 646 e non n. 466. Inoltre le parole « nonchè in tutti i territori della Regione laziale » si devono intendere soppresse. Un terzo errore si trova al terz'ultimo rigo, dove è detto « con le modifiche seguenti »; si deve invece intendere « con le modifiche successive ».

Una volta precisata l'esatta dizione del nostro emendamento, vorrei mettere in evidenza le differenze che corrono tra questo testo e quello presentato dal Governo ed approvato dalla Commissione. La prima differenza consiste nell'estensione della cosiddetta irripetibilità dei contratti di mezzadria anche ai contratti di colonia parziaria. Questa estensione, però, viene limitata ai territori previsti dalla legge per la Cassa per il Mezzogiorno. La seconda innovazione nei confronti del testo della Commissione consiste nel fatto che non solo si propone la nullità dei contratti di colonia parziaria e di tutti gli altri contratti agrari di cui ai territori previsti dalla legge sulla Cassa del Mezzogiorno, ma si propone che essi vengano cambiati, fin dall'entrata in vigore della presente legge, in contratti di enfiteusi. A questo punto, alcune cose è necessario precisare per illustrare queste nostre proposte.

So bene, che il signor Ministro, già parecchie volte, intervenendo in questo nostro dibattito, ci ha parlato dei limiti di questa legge e della necessità di mantenersi nel loro interno. Però, a parte quelle che possono essere le differenze ideologiche, sulle quali il signor Ministro ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Senato, tra la nostra parte, il Governo e il signor Ministro stesso, a parte queste differenze che, secondo me, in questo caso, non entrano in gioco, io credo che noi, quando andiamo a legiferare in una determinata direzione, quando legiferiamo, come in questo caso, sui contratti agrari, e stabiliamo

che uno dei contratti agrari vigenti nel nostro Paese è da considerarsi d'ora in poi nullo, credo che dobbiamo precisare quello che intendiamo dire.

Prima di tutto a me sembra che, così come resterà l'articolo (e non possiamo farci niente, perchè purtroppo l'emendamento presentato dal senatore Milillo come articolo 7-bis è stato respinto dall'Assemblea) non si possa parlare, per i contratti di mezzadria, di vera e propria nullità. Si potrà parlare di annullabilità. Credo che la Magistratura darà dei giudizi in questa direzione.

Ad ogni modo vedremo come si orienterà la Magistratura; ma a me sembra che, se vogliamo parlare di nullità, dovremmo dire cosa succede quando un contratto è nullo, oltre la pura e semplice rescissione di questo contratto.

E siccome noi questa nullità la sanciamo, così come l'articolo prescrive, dal giorno in cui viene eccepita la nullità stessa, a me sembra che se da una parte si dice che si vogliono abolire i contratti di mezzadria, dall'altra si deve dare il modo, da un lato, di farli durare ancora e, dall'altro, di dare ai concedenti una nuova arma per disdettare i mezzadri che non fanno più comodo.

Ad ogni modo, esposti questi concetti, il che ritenevo doveroso, debbo chiarire perchè noi pensiamo che la nullità debba estendersi anche alla colonia parziaria. La colonia parziaria è un contratto tipico dell'Italia meridionale. È sorto — su questo dobbiamo fermare per un momento la nostra attenzione — su una base che è comune al contratto di mezzadria, in un momento cioè in cui vi era disponibilità praticamente illimitata di forza di lavoro a prezzi bassissimi, per non dire a prezzi uguali a zero, data la situazione di disoccupazione che esisteva nelle nostre campagne e l'impossibilità, nel passato, di trovare altri lavori.

Così è accaduto che, nelle regioni più evolute, in quelle dove c'era una certa disponibilità di capitale, è sorta la mezzadria classica; nelle regioni più arretrate, dove questi capitali non c'erano, dove il capitale consisteva solo nelle braccia del colono, è sorta la colonia parziaria, che si è diffusa

soprattutto come un contratto miglioratorio, come un contratto che prevedeva un investimento nella terra, ma questo investimento era esclusivamente investimento di forza-lavoro cristallizzata del colono il quale piantava l'oliveto, piantava il vigneto, il quale faceva i necessari lavori di spietramento, e così via.

Così è sorto questo contratto, su questa base ha continuato a mantenersi, ed è su questa base che oggi non si può più mantenere. La causa fondamentale della crisi della colonia parziaria è la medesima che è alla base della crisi della mezzadria: la riduzione della disponibilità di forza lavoro, la possibilità per la forza lavoro di trovare altri impieghi, di avere una determinata forza contrattuale sul mercato.

Tale questione, onorevoli colleghi, deve farci riflettere, perchè nell'Italia meridionale, e specialmente in alcune provincie, la colonia parziaria è un contratto che a volte investe fino al 25-30 per cento dell'intera superficie; però, se consideriamo le colture più avanzate di queste provincie, vediamo che arriva fino al 30, 40, 50 e 60 per cento. Ad esempio, nella provincia di Lecce, nella mia Puglia, oltre il 30 per cento del vigneto e oltre il 50 per cento del tabacco sono coltivati con questo sistema.

Ora, è evidente che in una provincia come quella di Lecce — ma potrei parlare della provincia di Reggio Calabria per il bergamotto o di qualsiasi provincia della Sicilia per altre colture pregiate come gli agrumi — queste colture (vite, tabacco) rappresentano la base più progredita e più forte per lo sviluppo dell'economia. Fare in modo che questa base resti legata ad un contratto come la colonia parziaria, che non può assolutamente soddisfare i coloni, produce gravi conseguenze economiche. C'è infatti un interessantissimo studio fatto dall'Ufficio dei contributi unificati proprio nella provincia di Lecce che dimostra che oggi i coloni sono i vecchi, sono i pensionati; i giovani abbandonano non solo la colonia, ma abbandonano l'agricoltura, abbandonano le nostre provincie meridionali.

Ed allora, di fronte a questa situazione, è necessario che noi prendiamo atto che

questo è un rapporto agrario superato, che non può più esistere.

Però, a mio avviso — e qui torniamo a quello che dicevo prima — questa nullità sarebbe carente di ogni effetto se noi non prevedessimo una sanzione, e tanto più sarebbe carente di effetto se questa sanzione non fosse prevista specialmente per la colonia, cioè per quelli tra i contraenti che sono i più deboli, che meno hanno la possibilità di far valere le loro ragioni e i loro diritti.

Ecco perchè noi proponiamo che tutti i contratti agrari meridionali vengano trasformati in contratti di enfiteusi.

Io so che il contratto d'enfiteusi è poco simpatico sia all'onorevole Ferrari Aggradi, Ministro dell'agricoltura, sia al Sottosegretario onorevole Cattani. Io non posso certo dire che questo è un contratto dell'avvenire, però oggi, allo stato attuale della legislazione, questo è un contratto che da una parte salva alcuni importanti diritti del colono, del coltivatore del fondo, e dall'altra parte apre a questo coltivatore la prospettiva di diventare proprietario della terra.

Ecco perchè noi pensiamo che questo contratto agrario, per quanto arretrato, sia il meno arretrato fra i contratti oggi praticati nel Mezzogiorno, in quanto gli altri contratti meridionali hanno, oltre tutti i vizi e tutte le tabelle dell'età feudale, tutti i vizi e tutte le tabelle dell'età capitalistica, mentre il contratto d'enfiteusi almeno salva alcuni principi ed alcune possibilità per la persona umana.

Noi pensiamo che in una fase di transizione il contratto di enfiteusi possa servire e servire bene. Si è detto che trasformare per legge un tipo di contratto in un altro tipo di contratto sarebbe contrario alla Costituzione, ma io vorrei a questo punto che i rappresentanti della maggioranza, i rappresentanti del Governo, ci spiegassero perchè trasformare un contratto di colonia parziaria coattivamente in un contratto d'enfiteusi sia anticostituzionale, mentre trasformare un contratto cosiddetto di compartecipazione impropria, coattivamente, in un contratto di puro lavoro o in un contratto d'enfiteusi, come proposto dal Governo e dalla maggio-

ranza della Commissione all'articolo 13 di questo disegno di legge, non sia altrettanto incostituzionale.

D'altra parte, su questa questione della costituzionalità credo che brillantemente il collega Milillo questa mattina abbia detto le cose necessarie, ed io perciò non starò qui a ripeterle.

Circa quanto è stato affermato dall'onorevole Ministro, io credo che alcune cose dette da lui, in sede di replica alla discussione generale, siano molto giuste, e io credo che quanto il Ministro diceva che, di fronte al dinamismo economico delle nostre campagne, la mezzadria è un ostacolo, dicesse la verità. Il Ministro ci ha detto che la colonia parziaria deve restare perchè ha delle doti di adattabilità, ma di adattabilità a che cosa? Per esempio, la colonia parziaria può adattarsi a quelli che sono i vecchi poderi mezzadrili. Il mezzadro se ne va dalla Toscana e dall'Emilia e resta il podere vuoto, questo podere può adattarsi alla colonia parziaria; non ci sarà un toscano od un emiliano che verrà, verrà il terrone dall'Italia meridionale. E naturalmente accadrà che, invece di avviarcì al superamento della mezzadria — superamento secondo me significa passare oltre, ad un livello superiore — noi giungeremo ad una degradazione della mezzadria in contratto di colonia parziaria.

Io credo che l'adattabilità della colonia parziaria sia l'adattabilità alle condizioni più misere e più arretrate dei nostri lavoratori, e che la colonia parziaria sia adatta anche a perpetuare queste condizioni misere ed arretrate. Perciò non credo, come è stato detto in un'interruzione, che l'enfiteusi, se non prevede la possibilità di subconcessione, ridurrebbe alla servitù della gleba i contadini italiani.

C A R E L L I . C'è l'affitto.

C O N T E . D'accordo, proponete un emendamento in questo senso, lo discuteremo. Però bada che già c'era un emendamento proposto dal senatore Milillo per l'affitto. Io capisco l'affitto per un podere, per un'azienda già organizzata; potrei capirlo di meno per terreni che oggi sono dati

a colonia e che, se fossero stati dati in affitto trent'anni fa a quegli stessi coloni che oggi li coltivano, avrebbero consentito ai contadini di pagare in questi trent'anni molto meno della sesta o della settima parte di quello che hanno effettivamente pagato; perchè essi hanno pagato la rendita della terra, hanno pagato il profitto del capitale che era il loro lavoro investito in quella terra.

Si è detto altresì che si arricchirebbe indebitamente il mezzadro che usufruisse per proprio conto dei contributi dello Stato nelle opere di miglioramento fondiario; si è parlato di indebita locupletazione dell'enfiteuta se gli fosse concesso il diritto di subconcessione. Però della locupletazione indebita dei concedenti dei terreni a colonia parziaria, dei concedenti delle Murge, dell'Appennino calabro, dell'Appennino molisano, i quali hanno consegnato delle pietre ed oggi si trovano proprietari di vigneti, di oliveti, di terre che hanno un discreto reddito, nessuno finora ha parlato; ed io credo che sarebbe il caso di parlare anche di questo.

È stata qui conclamata, sia dal Ministro che dal relatore, la volontà di unire l'impresa, la proprietà e il lavoro. Ebbene, noi possiamo dimostrare di volerla attuare questa volontà se cominciamo a dare un certo sbocco e una certa prospettiva alle leggi che andiamo ad applicare. Però a me sembra che in questa legge particolare la sanzione definitiva sia quella di uno dei commi dell'articolo 13 che dice che in determinati casi il contratto atipico verrà assimilato al contratto di puro lavoro; onde mi pare che la tendenza fondamentale generale di questa legge sia piuttosto verso l'espulsione o la proletarizzazione dei contadini che non verso l'unione, per lo meno nella persona di colui che oggi presta il suo lavoro nell'impresa.

Onorevoli colleghi, non voglio abusare del vostro tempo e pertanto mi avvio rapidamente alla conclusione. Si è parlato di opera di giustizia nei riguardi dei contadini italiani, nei riguardi dei contadini meridionali; si è parlato di selva di contratti meridionali e della necessità della semplificazione

ne di questa selva, si è parlato di queste cose. Io credo, onorevoli colleghi, che noi dobbiamo riconoscere che fino a questo momento, se c'è un baratto, in questo baratto i principali danneggiati sono i contadini meridionali. In questa legge non c'è niente per i contadini meridionali; c'è solo la prospettiva e c'è solo la volontà di chiudere per alcuni anni la loro partita, non dando loro assolutamente nulla.

Io credo, onorevoli colleghi, che la maggior parte di voi, tutti voi siate in buona fede; credo, però, che alcune pressioni che vengono dal di fuori si facciano ad ogni modo sentire.

Io leggevo, in una rivista che ci viene mandata gratuitamente dalla Federmacchine, arrivata in questi giorni, che bisogna vendere le macchine nei campi italiani, e per vendere queste macchine i cinque milioni di lavoratori agricoli devono diventare due milioni e mezzo entro il 1973.

Io credo che nè l'onorevole Ferrari Aggradi, nè l'onorevole Cattani, nè i colleghi della maggioranza prendano ordine dalla Federmacchine (questa specie di associazione di coloro che costruiscono macchine agricole), non lo credo, sono sicuro che non prendono ordini da essa; però queste pressioni che vengono smaccatamente fatte in questa maniera, in maniera spudorata, vengono fatte anche con sistemi e con metodi molto più intelligenti, molto più sottili e molto più astuti. E io temo molto, onorevoli colleghi, temo molto, onorevole Militer ni — lei è meridionale come me — e temo molto, onorevole Di Rocco — anche lei è meridionale come me — io temo e credo che queste pressioni e queste influenze alla fine giocheranno per far sì che questa legge sia, in ultima analisi, una enorme beffa per il popolo meridionale, una enorme beffa per i contadini meridionali.

Ecco perchè io mi permetto di raccomandare all'attenzione del Senato l'emendamento presentato da me, insieme con altri colleghi, e mi permetto di pregare i colleghi della maggioranza di riflettere seriamente prima di compiere questa grave discriminazione nei riguardi dei lavoratori, dei contadini meridionali, discriminazione che og-

gi ancora una volta si verrebbe a perpetuare se la legge passasse così come è e senza ulteriori emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. Mi scuserà, il collega Conte, se non esamino tutti i punti del suo discorso; la Commissione si deve limitare a considerare lo spirito dell'emendamento.

La Commissione è contraria perchè l'emendamento anzitutto snaturerebbe il contenuto normativo del disegno di legge e, inoltre, introdurrebbe una discriminazione anticonstituzionale eccessivamente limitativa dell'autonomia contrattuale, tra una parte e l'altra del territorio nazionale. Anticostituzionalità a norma dell'articolo 3 della Costituzione. (*Interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

T E R R A C I N I . Allora ogni legge che si fa nei confronti di una determinata regione o zona è anticonstituzionale! Ma è ridicolo questo!

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, io potrei essere brevissimo, perchè ieri, nella mia replica, come il senatore Conte ha riconosciuto, ho già risposto ampiamente sulla questione. Se lei crede però, senatore Conte, porto ancora alcuni argomenti perchè vedo che lei ha insistito sulle sue proposte.

Lei, praticamente, avanza due proposte: la prima è quella di estendere il divieto alla colonia parziaria. Ebbene, nella replica alla discussione generale, il Governo si è così espresso: « Noi riteniamo che sia opportuno lasciare che il contratto manifesti pienamente la sua evoluzione, mentre assicuriamo che non mancheremo di vigilare affinché questa evoluzione si sviluppi in mo-

do positivo e secondo le auspicate linee di progresso», quelle auspicate linee di progresso che devono portare, come obiettivo ultimo, alla formazione di imprese familiari su terra in proprietà. Ho cercato di dimostrare che la colonia parziaria risulterà profondamente rinnovata, perchè nella legge abbiamo sia introdotto nuove e moderne norme riguardanti la direzione dell'azienda, la disponibilità dei prodotti eccetera, sia migliorato le condizioni economiche del colono.

Ma, oltre a questo, noi abbiamo considerato un fatto fondamentale e cioè che, nella colonia, parziaria, vi è una adattabilità particolare a situazioni ed esigenze di luogo e di tempo. E noi riteniamo che, in questo momento particolare di difficilissimo trapasso, data una determinata spinta evolutiva, sarebbe contrario all'interesse dei coloni fissare delle norme rigide e tassative. Noi dobbiamo dare una spinta in un certo senso, favorendo determinate evoluzioni, aiutando i coloni a sollevarsi sul piano economico e delle capacità imprenditoriali; e dobbiamo poi vigilare perchè lo sviluppo, il progresso avvengano nel senso voluto. Siamo, infatti, di fronte a un dinamismo innovatore, ed io sono convinto che, data una determinata spinta e un determinato avvio, le cose progrediranno per loro conto: mi pare che da parte sua e dei suoi colleghi del Gruppo comunista vi sia un pessimismo esagerato che impedisce di percepire gli elementi di positiva evoluzione della nostra società.

Senatore Conte, lei ha proposto inoltre la trasformazione obbligatoria in enfiteusi, lamentandosi che il Ministro ritenga tale istituto ormai superato. Orbene, è vero: non ho dubbi al riguardo. Siamo nel 1964, viviamo nell'epoca delle conquiste spaziali: è mai possibile parlare ancora dell'enfiteusi?

D E L U C A L U C A . Che vuol dire, questo discorso?

F E R R A R I A G G R A D I . *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ecco, glielo spiego. Il Codice civile dice che l'enfiteusi può essere «perpetua», che comunque non può essere stipulata per un periodo mi-

nore di venti anni. L'enfiteusi andava bene nei secoli lontani — non nell'800, ma ancora prima — quando il miglioramento dei terreni era legato unicamente alla fatica fisica del lavoratore, alla sua zappa, alla sua vanga, che in anni e in decenni riuscivano a cambiare il volto di un terreno, ma con una fatica umana veramente improba. Vogliamo vedere l'agricoltura del futuro ancora in questi termini? Lo sviluppo deve essere ben più prorompente e servirsi di istituti ben più avanzati. Altro che ricorrere a strumenti medioevali!

C O M P A G N O N I . L'enfiteusi deve essere resa affrancabile immediatamente: questa è l'enfiteusi moderna, strumento dell'agricoltura moderna!

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Per il resto vorrei rifarmi alle considerazioni della Commissione: considerazioni di ordine costituzionale e di ordine giuridico. Con l'enfiteusi non siamo nella materia dei contratti agrari, ma entriamo nel campo del regime della proprietà e dei diritti reali. Inoltre, se noi attribuiamo al vecchio colono il diritto permanente di disposizione e di godimento, gli attribuiamo la facoltà di affidare ad altri la coltivazione del fondo; ma allora, perchè non dobbiamo dare al concedente uguale diritto? Oppure noi non diamo al colono questo diritto, ma allora lo legghiamo perennemente a quella terra. Lei, senatore Conte, ha parlato di servi della gleba: non voglio arrivare a questa affermazione, ma è certo che, in questo modo, non andiamo incontro al progresso e alle esigenze dei nostri coltivatori, i quali non desiderano certo questo tipo di legame, ma chiedono spazio, libertà, ed aspirano ad essere messi in condizioni di contribuire al progresso, come noi vogliamo fare anche con queste specifiche norme.

È per queste considerazioni, onorevoli senatori, che noi chiediamo al Senato di votare il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai

senatori Conte, Colombi, Bufalini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Milillo, Di Prisco, Schiavetti, Roda, Albarello e Tomassini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, Segretario:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente comma aggiuntivo:

“ La nullità dei contratti conclusi in violazione di tale divieto può essere fatta valere esclusivamente dal mezzadro e dai suoi eredi e aventi causa ” ».

P R E S I D E N T E. Avverto che l'espressione: « dopo il primo comma » è errata, in quanto si deve leggere: « dopo il secondo comma ».

Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O. Signor Presidente, questo emendamento non fa che riprodurre una norma che si trovava già nel testo governativo, così come fu reso noto subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, e che è successivamente scomparsa, senza che ne sia rimasta traccia nell'attuale formulazione. Essa tuttavia non risponde soltanto ad un principio di equità, ma anche ad una esigenza del contratto di mezzadria. Se noi consideriamo come una conquista il divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, dobbiamo anche preoccuparci di regolare fin d'ora i casi in cui, malgrado il divieto, nuovi contratti siano stati stipulati. Ora, con la formulazione attuale, accade che un contratto di mezzadria, stipulato malgrado il divieto, è annullabile; ma ad iniziativa di chi? Di entrambe le parti, secondo l'attuale testo. Ma se è annullabile ad iniziativa di entrambe, in concreto rimane annullabile ad iniziativa del concedente, il quale, assai più probabil-

mente che non il mezzadro, era al corrente del divieto, e, se lo ha trasgredito, lo ha fatto per un suo interesse contingente. Il giorno cioè in cui non avesse più interesse a mantenere in vita questo contratto nullo, ne chiederebbe l'annullamento per trasformarlo in un altro, per una conduzione di tipo capitalistico. Ora, se noi diciamo che il superamento della mezzadria deve avvenire in una certa direzione, che è quella della diffusione della piccola proprietà, e non già della trasformazione della mezzadria in azienda con salariati, dobbiamo allora limitare la facoltà di chiedere l'annullamento soltanto al mezzadro perchè, se la concediamo al proprietario, mettiamo in difficoltà il mezzadro, il quale, per aver stipulato un contratto che dopo ha scoperto essere nullo, si può trovare un bel giorno espulso per tale motivo dal fondo.

In un emendamento successivo io chiedo poi che, in caso di annullamento del contratto, il mezzadro abbia il diritto di restare sul fondo ad altro titolo, a titolo di locazione. Ma intanto, non vedo perchè questa norma, in un primo momento inserita nel testo del provvedimento, è stata successivamente soppressa. Poichè il signor Ministro ha dichiarato di essere qui per rispondere a tutti i nostri quesiti, lo pregherei di chiarire le ragioni di questa esclusione e se non ritenga che oggi la norma debba essere reinserita nel testo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I, relatore. La Commissione è contraria all'emendamento perchè la nullità, se è nullità, può essere fatta valere da tutti. D'altra parte il quarto comma dell'articolo 15 può essere invocato dai mezzadri.

F E R R A R I A G G R A D I, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, mi associo al parere della Commissione. Ho già detto in Commissione, senatore Milillo, che personalmente avrei visto con simpatia un testo del tipo di quello

che lei ora ci ripropone. Però considerazioni di ordine giuridico ci hanno consigliato di attenerci al testo che abbiamo sottoposto all'esame del Senato e che la Commissione ha fatto proprio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Milillo, Di Prisco ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Milillo, Albarello, Tomassini, Di Prisco, Roda e Schiavetti è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

" In ogni caso, qualora il contratto sia annullato, il mezzadro ha diritto di restare sul fondo a titolo di locazione " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . Questa mattina una mia proposta, che attribuiva al mezzadro il diritto di chiedere la conversione in affitto del contratto di mezzadria, è stata respinta. Ma quella proposta si riferiva ad ogni contratto di mezzadria, cioè sia ai contratti futuri che a quelli in corso.

Ora, quanto meno, io ritengo che questa norma debba essere applicata ai contratti futuri proprio per ovviare all'inconveniente di cui parlavo prima. Diversamente si mette in condizioni di estrema inferiorità il mezzadro, che, avendo stipulato un contratto di mezzadria in violazione della legge, ad un certo punto si vede estromesso dal fondo: almeno in questo caso, io chiedo che gli sia riconosciuto il diritto, vista la nullità del contratto, di rimanervi con un contratto di locazione. Non si dimentichi infatti che i contratti attuali di mezzadria consentono la stabilità del mezzadro: la sua situazione diventerebbe peggiore nel caso di contratti nuovi, fatti in divieto della legge. Pertanto mi sembra giusto accordar-

gli il diritto di restare sul fondo con un contratto di locazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è contraria.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Milillo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini tendente ad aggiungere in fine il seguente comma: « È in ogni caso applicabile l'articolo 7-bis » deve considerarsi precluso.

Da parte dei senatori Mencaraglia, Caponi, Santarelli, Di Paolantonio, Farneti Ariella, Cipolla, Gomez D'Ayala e Compagnoni è stato presentato un emendamento subordinato. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« In via subordinata alla reiezione dell'ultimo emendamento presentato dai senatori Milillo ed altri, aggiungere, in fine, il seguente comma:

" In caso di nullità pronunciata su iniziativa del concedente, il mezzadro ed il colono hanno diritto di rimanere sul fondo con altro contratto scelto tra quelli disciplinati dalla presente legge " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Desidero solo rilevare che, nell'eventualità che siano dichiarati nulli i contratti stipulati in violazione delle norme previste dal disegno di legge, la sanzione implicitamente ricade sul

mezzadro. Di qui la ragione dell'emendamento da noi proposto: si vuole affermare il principio che, in ogni caso, la parte più debole sia tutelata e che quindi, ove si verificasse l'ipotesi della stipulazione di un contratto in violazione del divieto previsto dalla legge, sia dato questo elemento di tutela al mezzadro, consentendo a lui di poter convertire il contratto in uno di quelli consentiti dalle leggi in vigore.

Mi pare che la proposta sia di una estrema chiarezza e risponda ad una esigenza viva ed importante che i colleghi della maggioranza non possono disconoscere. Penso pertanto che non respingeranno una proposta così ragionevole.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mencaraglia, Caponi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

BONAFINI, Segretario:

TITOLO III

DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 9.

(Concessione di nudo terreno)

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo

terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento.

Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

PRESIDENTE. Avverto che i seguenti emendamenti, presentati all'intitolazione del titolo III e all'articolo 9, devono intendersi preclusi:

« TITOLO III.

Nel titolo, alle parole: "Della colonia parziaria", aggiungere le altre: "mezzadria impropria e compartecipazione".

MILILLO, SCHIAVETTI, TOMASSINI »;

« *Al primo comma, alle parole: "nei contratti di colonia parziaria", sostituire le altre: "nei contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione".*

MILILLO, SCHIAVETTI, TOMASSINI »;

« *Sostituire, ove ricorre, la parola: "colono", con le altre: "colono o compartecipante".*

MILILLO, SCHIAVETTI, TOMASSINI ».

Da parte dei senatori Spezzano, De Luca Luca, Scarpino, Gullo, Pirastu, D'Angelosante e Conte è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« *Al primo comma, sostituire le parole: "di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono", con le altre: del quindici per cento a favore del concedente e dell'ottantacinque per cento a favore del colono" ».*

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SPEZZANO. Considero l'emendamento già svolto, e lo stesso vale per l'emendamento che ho presentato al secondo comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria, perchè il testo da essa presentato garantisce meglio l'equilibrio interno del rapporto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Spezzano, De Luca Luca ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Spezzano, De Luca Luca, Scarpino, Gullo, Pirastu, D'Angelosante e Conte è stato presentato un altro emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« *Al secondo comma, sostituire le parole: "di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono", con le altre: "del trentacinque per cento a favore del concedente e del sessantacinque per cento a favore del colono" ».*

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria per le medesime considerazioni esposte poc'anzi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Spezzano, De Luca Luca ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, relativi al terzo, al quarto e all'ultimo comma, dai senatori Grimaldi, Nencioni, Franza, Picardo, Maggio e Barbaro. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« *Sopprimere il terzo comma* »;

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

“ Agli effetti del presente articolo si considera nudo terreno la terra senza altri apporti di alcun genere o con colture arboree od arbustive, la cui produzione non superi il cinque per cento del valore dei prodotti ricavabili dalle colture erbacee ” »;

« Sopprimere l'ultimo comma ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I Signor Presidente, onorevoli colleghi, potremmo anche evitare una lunga discussione, perchè gli emendamenti sono giustificati dalla contraddittorietà dell'articolo 9 del disegno di legge che definisce il concetto di nudo terreno. Di fronte alla carenza di una definizione legislativa del nudo terreno nella colonia parziaria, il primo comma è in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 9 e con la definizione prevista al quarto comma. Pertanto gli emendamenti che noi abbiamo proposto, cioè la soppressione del terzo e dell'ultimo comma e la modifica del quarto comma, vorrebbero riportare armonia giuridica nell'articolo 9 che tale armonia sembra non abbia.

Infatti, per quanto concerne il primo emendamento, cioè la soppressione del terzo comma, ci sembra che questa sia giustificata dalla logica e dall'intima meccanica del rapporto di colonia parziaria.

Per quanto concerne la modifica del quarto comma, essa è giustificata dal fatto che la definizione di nudo terreno data dal legislatore è in contrasto con la pratica e la giurisprudenza, è in contrasto con i concetti tradizionali di nudo terreno, come è in contrasto con tali concetti l'ultimo comma dell'articolo 9 dove si qualifica nudo terreno anche il terreno dove esistono fabbricati, case coloniche, attrezzi.

Pertanto tutta l'architettura dell'articolo 9 ci sembra in netto contrasto con l'essenza del rapporto di colonia, sia come previsto dal Codice civile, sia come previsto dalle consuetudini.

I tre emendamenti vorrebbero riportare questo ordine logico e questo ordine giuridico. In particolare, per quanto concerne l'eliminazione del terzo comma, che dà facoltà al colono di rimborsare al concedente, al momento della chiusura dei conti, le anticipazioni quando siano ritenute di scarsa entità, tale soppressione è giustificata da ragioni logiche, in quanto questo comma altererebbe la natura giuridica del contratto, togliendole ogni carattere di stabilità, perchè si terrebbe conto solo delle anticipazioni annuali e non degli ingenti investimenti fondiari a cui si deve l'elevato reddito lordo, dando così luogo a numerose controversie causate dalla valutazione della scarsa entità.

Pertanto ritengo che i tre emendamenti riportino un ordine logico e giuridico nella portata pratica dell'articolo 9 e anche nella sua portata tecnica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è contraria al primo emendamento perchè sovverte l'equilibrio socio-economico del rapporto, è contraria al secondo emendamento perchè troppo restrittivo, è contraria al terzo emendamento per la stessa ragione.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Comprendo i motivi che hanno spinto il senatore Nencioni a proporre questi emendamenti, ma non possiamo accoglierli.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri tendente a sopprimere il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, presentato dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri tendente a sopprimere l'ultimo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 10.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 10.

(Quota di riparto spettante al colono)

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Grassi e Cataldo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

(Riparto nel contratto di colonia parziaria)

" Quando la quota di riparto dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per consuetudine è inferiore o pari al 50 per cento, tale quota è aumentata del 5 per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente non si applica qualora il concedente nell'ultimo biennio abbia già concesso un aumento almeno pari al 5 per cento sulla quota di riparto spettante al colono.

Qualora nell'ultimo biennio sia stato concesso al colono un aumento della quota di riparto inferiore al 5 per cento, si dovrà concedere un ulteriore aumento a integrazione della differenza " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cataldo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A T A L D O . L'emendamento da noi proposto ci sembra più chiaro e socialmente più avanzato dell'articolo 10 proposto dal Governo, che è alquanto contorto ed involuto. Speriamo quindi che venga accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è contraria.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Grassi e Cataldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il successivo emendamento dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, tendente a sostituire nel titolo e nel testo dell'articolo, ove ricorre, la parola « colono » con le altre « colono o partecipante », è precluso.

I senatori Scarpino, Spezzano, De Luca Luca, Traina e Conte hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, le parole « di tale quota. L'aumento è del 5 per cento ».

Il senatore Scarpino ha facoltà di illustrarlo.

S C A R P I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, la proposta di emendamento al primo comma dell'articolo 10, con cui si chiede la soppressione delle parole « di tale quota. L'aumento è del 5 per cento », è consigliata ed imposta da situazioni di fatto determinatesi in seguito alle lunghe lotte dei coloni calabresi, e particolarmente di quelli reggini.

Quali sono i termini del vecchio rapporto colonico? Il colono dell'agrumeto, del bergamotteto « godeva » nel passato del 20 per cento del prodotto lordo vendibile, mentre il concedente lucrava l'80 per cento. Aggredendo con una lunga lotta il vecchio patto colonico, i coloni reggini, guidati dall'Alleanza dei contadini, sono riusciti finalmente a stipulare un contratto locale, con cui si è stabilito che al 20 per cento della quota di riparto spettante al colono viene aggiunta un'aliquota del 10 per cento da prelevarsi dalla quota padronale. Sommate le due aliquote, si ottiene così una quota del 23 per cento a favore del colono.

Ora nel disegno di legge governativo, al primo comma dell'articolo 10, si legge che « la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota ». In questo caso, onorevoli colleghi, i conti tornano per il concedente ma non per il colono, poichè il 10 per cento sulla quota del 20 per cento è soltanto il 2 per cento; il colono calabrese verrebbe così a subire una perdita netta del 6 per cento, e la sua aliquota scenderebbe dal 28 al 22 per cento. Nè il conto torna a favore del colono con l'espressione successiva, e cioè « L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile », perchè anche in tal modo la quota di riparto del colono scenderebbe, e precisamente dal 28 al 25 per cento.

A questo punto, io mi permetto di richiamare alla memoria di tutti i colleghi, e in particolare di quelli calabresi presenti in Aula, lo scopo che le lotte dei coloni reggini hanno voluto raggiungere nei lunghi otto mesi che vanno dalla fine del 1963 ai primi mesi del 1964; lotte tanto più memorabili quanto più aspre, lunghe, ma decise, con le quali i coloni hanno posto, anche con la

forza della disperazione, oltre che del buon diritto, l'insostenibilità del vecchio e anacronistico rapporto colonico e si sono impegnati per ottenere profonde trasformazioni del vecchio patto colonico, ponendo con estrema chiarezza il non più differibile diritto di accedere alla proprietà della terra. Sono stati otto mesi di una lunga, estenuante, ma ferma lotta, diretta dall'Alleanza dei contadini, con la solidarietà di tutta la cittadinanza reggina, espressa anche dal voto unanime del Consiglio comunale di Reggio, in appoggio alle richieste dei coloni.

A questa lotta aderirono la CISL e la UIL, che rivendicarono per i coloni persino più alte quote di riparto, rispetto a quelle prospettate dall'Alleanza dei contadini. Nel corso della lotta, è bene ricordare, si stabilì una profonda solidarietà ed un legame di classe permanente tra coloni ed operai impiegati nell'industria di trasformazione del prodotto; un legame di classe solido, con il quale gli operai respinsero la manovra degli agrari intesa a dividere il fronte dei lavoratori dell'industria e della terra. Ai lavoratori dell'industria gli agrari reggini intendevano riconoscere i miglioramenti salariali rivendicati dai sindacati della categoria, ma opponevano un netto rifiuto alle richieste dei coloni. Sono stati otto mesi di lotte che videro migliaia di coloni portarsi quotidianamente nel centro della città di Reggio, trascorrere all'addiaccio in piazza del Duomo la santa notte di Natale. Erano, accanto ai capi famiglia coloni, le mogli e i figli. Ma nella notte santa nessun miracolo avvenne; sembrava che niente riuscisse a smuovere e a fiaccare l'intransigenza degli agrari reggini, tra i più retrivi, i più conservatori e reazionari che si conoscano.

Essi pretendevano di lasciare immutato il patto colonico come sorse nel 1933 e non volevano consentire al colono la disponibilità del prodotto, che doveva essere trasportato nell'industria di trasformazione, pure essa nelle mani dei proprietari dei bergamotteti.

Il miracolo avvenne solo per l'unità dei coloni, degli operai e dei sindacati; avvenne per la solidarietà dei cittadini, che forse per la prima volta venivano a conoscenza

degli antiquati, acronistici e disumani patti colonici che rendono amaro il pane e bestemmiano il lavoro, che spingono i contadini a fuggire dalle campagne.

Ebbene, a questo punto ritengo mio dovere rivolgermi al collega Morabito, del Partito socialista italiano, che, conoscendo profondamente i rapporti tra i coloni e i proprietari, dovrà pur dire una parola a favore dell'emendamento da noi proposto ed impedire anche in tal modo che il frutto di una lotta dura, aspra, ma vittoriosa, vada disperso e che la vittoria si trasformi in una sconfitta per i coloni ed in un insperato vantaggio per i concedenti.

E mi permetto di attirare l'attenzione del collega Militerni, calabrese come me, sul disposto dell'articolo 41 della Costituzione, laddove è scritto che la legge determina « i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali », nonchè sull'articolo 42, ove è stabilito che la legge determina i limiti della proprietà privata, « allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Come si conciliano la lettera e lo spirito di questi articoli della Costituzione con quanto avviene a Prunella, sempre in provincia di Reggio, dove esistono i coloni coltivatori della sola parte terratica dei fondi arborati? È negato ai coloni il diritto di partecipare al frutto dell'albero; al colono il concedente dà l'uso del terreno per carità cristiana e, mosso sempre dalla stessa carità, dà una casa che non è una casa, ma un abituro fatiscente, uno dei tanti vani, separati da deboli tramezzi, di un caseggiato lungo dieci metri, senza soffitti, senza servizi igienici, senza acqua, che è distante dal caseggiato oltre 200 metri; una stanza in cui si ammucchiano promiscuamente sette o anche dieci persone. Il colono ottiene dal concedente di coltivare quattro quattronate, cioè un mezzo ettaro di terreno arborato, e impiega 70 giornate lavorative per ricavare un reddito annuo di 10.000-10.500 lire.

La dinamica evolutiva, cui accenna il Ministro, non so come si possa trovare nella nostra Calabria! Ed è ovvio che questi lavoratori debbono ricorrere alle giornate la-

vorative extra presso altri proprietari, mentre il loro lavoro è utile all'agrumeto e al bergamotteto. Per questo lavoro il padrone non paga nessun salario, ma si avvantaggia dell'opera prestata dal lavoratore, al punto che la produzione dell'albero risulta quasi sempre raddoppiata.

Permanendo queste vecchie strutture agrarie, nonostante la luce che può venire dalla *Mater et Magistra*, dalle relazioni ministeriali, resta questa realtà, collega Militerni, che il lavoratore della terra calabrese, a cui è precluso « lo sviluppo, l'arricchimento, l'affermazione della persona umana e la sua espansione sul piano dei valori dello spirito e sul piano economico e sociale », resta vincolato ad un rapporto di lavoro mostruoso, da servi della gleba, difficilmente inquadrabile nel rapporto di lavoro colonico, se non si elimina il principio della separazione del suolo dal soprassuolo.

E si pensi pure che il proprietario di un bergamotteto ha un incasso lordo di un milione e mezzo per ogni ettaro coltivato a bergamotto, mentre alla famiglia colonica, che ha in media quattro quattronate — un mezzo ettaro (perchè il numero dei coloni è fitto, in questi terreni arborati) — restano poco meno di 210.000 lire. Questo divario negli utili fra il padrone e il colono indica quale contributo, attraverso il reinvestimento del reddito, sarebbe apportato all'economia nazionale dal colono (e non dai proprietari) se ad esso fosse concesso di accedere alla proprietà della terra attraverso l'eliminazione della rendita fondiaria, della rendita parassitaria, dell'assenteismo del proprietario, che noi comunisti siamo veramente convinti non meriti nè considerazione nè protezione da parte dello Stato.

E al permanere di questi rapporti feudali risale anche la causa dell'emigrazione che, come ha detto il Presidente della provincia di Reggio Calabria nel Convegno di studi tenuto pochi giorni fa a Catanzaro, è notevolmente aumentata in provincia di Reggio rispetto al 1963.

Il quadro non sarebbe completo se io non accennassi brevemente a cose simili che accadono nei paesi della piana di Sant'Eufemia nel nicastrese, a Nocera Terinese, dove i

proprietari di immensi oliveti forniscono al capo famiglia una catapecchia corrosa dal tempo, con l'obbligo che i componenti della famiglia, ragazzi e ragazze, attendano alla raccolta delle olive ogni due anni, dietro compenso in natura di olio scarso e di pessima qualità. E che dire ancora del nicastrese dove, su un ettaro di vigneto, il colono investe 135.000 lire, tra zappatura (fatta tre volte) impalatura della vigna, irrorazione anticrittogamica (operazione che, quando piove, si rinnova per dieci volte) e impiega 120 giornate lavorative per 6 mila piante di vite? Il padrone, come spesa, ha, compresa la fondiaria, 35.000 lire; e quando si vende il vino, al colono spettano 137.000 lire, e al concedente 137.000 lire.

P R E S I D E N T E . La prego di concludere.

S C A R P I N O . Sono alla fine. Questo colono dunque lavorerebbe solo per duemila lire!

Evidentemente noi abbiamo rapporti in cui il colono ricava un reddito da sottoccupato, ed è costretto al sottoconsumo. Questa è la realtà della Calabria.

Onorevoli colleghi (io mi rivolgo a tutti, ma in maniera particolare ai colleghi della Calabria). Per le considerazioni suesposte, io vi invito a votare l'emendamento, per rispettare soprattutto un diritto che i coloni calabresi hanno conquistato a prezzo di dure lotte e che noi, come legislatori, non possiamo non consacrare in un articolo di legge. Come meridionale e come calabrese io vi invito a battervi contro la discriminazione ai danni del Mezzogiorno e della Calabria, anche se dobbiamo partire da patti colonici provvisori, che le lotte hanno reso più avanzati rispetto a quanto recita l'articolo 10. Per cui, se ci dovessero essere dei dissensi, quanto meno rispettiamo la quota di riparto del 28 per cento, e ad essa aggiungiamo il 10 per cento. Cerchiamo di rendere giustizia almeno a migliaia di famiglie coloniche, che, nel conquistato nuovo riparto, trovano motivo di fiducia per contribuire con altre lotte al progresso economico e sociale del nostro Mezzogiorno e che, se tradite nelle loro legittime aspirazioni, ci addi-

terebbero come i complici di chi le vuole espellere dalla terra costringendole alla emigrazione: quella emigrazione che — è bene ricordarlo, onorevoli colleghi — di questi tempi è ancora più amara e dolorosa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. Non voglio ripetere quanto è stato affermato ieri autorevolmente dall'onorevole Ministro, ma mi pare che il collega Scarpino abbia, ancora una volta, ripetuto il tentativo di sminuire quella che è invece la profonda innovazione che questo disegno di legge introduce nel rapporto colonico. Non dobbiamo dimenticare che c'è un articolo, l'articolo 12, che estende quasi tutte le norme del Titolo sulla mezzadria alla colonia. Non dobbiamo neppure dimenticare, onorevole collega Scarpino, che la sostanziale novità della « collaborazione nella direzione dell'impresa », introdotta con l'articolo 5 per la mezzadria, si estende, a norma dell'articolo 12, anche alla colonia. Non parli ancora di servitù della gleba nel nostro Mezzogiorno! Io posso essere d'accordo con lei nel riconoscere che nel Mezzogiorno, e soprattutto nella nostra Calabria, ancora molti e notevoli passi debbano essere fatti, ma che questa legge non innovi anche in materia di colonia, non può essere affermato senza negare la realtà.

Per quanto concerne il merito dell'emendamento, debbo rilevare, a nome della Commissione, che l'aumento del 10 per cento della quota o del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, previsto nel testo governativo, costituiscono un notevole passo avanti e tengono conto della diversa realtà in cui il rapporto colonico va ad operare. Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento proposto.

S C A R P I N O . In Calabria perderanno da 5 a 6 punti. Si tratta di migliaia di lire che i contadini non intendono regalare!

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ho ascoltato con attenzione il senatore Scarpino, ed ho

fatto i conti come sono solito fare. Ma guardi, senatore Scarpino, che avendo noi ammesso le due ipotesi di aumento, cioè il 10 per cento della quota spettante attualmente al colono od il 5 per cento dell'intera produzione lorda, nel caso specifico si passa dal 33 al 38 per cento e si ha cioè, a differenza degli altri casi, un aumento del 15 per cento anzichè del 10 per cento. Lei può lamentare, ed a ragione, le condizioni difficili in cui versa la Calabria ed auspicarne il miglioramento, ma nel caso specifico non può negare che vi sia un aumento della quota di spettanza del colono del 15 per cento. Speriamo che sia possibile fare di più, che siano possibili altre provvidenze per lo sviluppo produttivo della Calabria.

Il Governo non può accettare l'emendamento proposto.

SCARPINO. Lei questo me lo garantisce sulla parola, ma dovrebbe accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Scarpino, Spezzano ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Grimaldi, Nencioni, Franza, Picardo, Maggio e Barbaro è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

« Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

” Tali percentuali di aumento a favore del colono assorbono le variazioni di aumento delle quote coloniche verificatesi nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge ” ».

PRESIDENTE. Gli stessi senatori hanno inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

NENCIONI. Mi pare che il criterio in base al quale si aumenta senza discriminazione, in percentuale, la quota colonica risultante dai contratti individuali non risponda, per varie ragioni, a criteri di equità. Vi sono situazioni di coltivazione ad altissimo livello produttivo, colture irrigue di prodotti esportati nelle quali una variazione nella quota di riparto non troverebbe nessuna giustificazione economica e sociale. L'equità della quota di riparto è provata dal fatto che, nonostante la fuga dei contadini dalla terra, molti coloni sono rimasti sui fondi proprio perchè hanno trovato la loro convenienza economica; d'altra parte, per quanto concerne l'ultimo comma, la percentuale del 90 per cento indicata come misura massima della quota colonica è inconcepibile, perchè annullerebbe qualsiasi reddito fondiario e costringerebbe lo Stato a dover rinunciare a qualsiasi reddito fiscalmente perseguibile.

Questa è la ragione che sostiene i due emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. Per quanto concerne il primo emendamento, la Commissione si dichiara contraria, perchè il suo accoglimento peggiorerebbe la situazione dei coloni e dei mezzadri. Sembra, inoltre, alla Commissione che l'emendamento stesso sia precluso, perchè abbiamo già votato l'articolo 1 che fa salvi i patti più favorevoli ai coloni ed ai mezzadri.

Per le stesse ragioni la Commissione è contraria anche al secondo emendamento.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è d'accordo con la Commissione. Mi rendo conto, signor Presidente, dei motivi che hanno ispirato l'emendamento aggiuntivo, ma ritengo che, per ragioni di armonia legislativa, esso non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Gri-

maldi, Nencioni ed altri al primo comma dell'articolo 10, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Prima di mettere ai voti l'emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma, proposto dagli stessi senatori, avverto che da parte dei senatori Luca De Luca, Guanti, Compagnoni, Francavilla, Petrone e Bufalini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

«Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"È nulla di pieno diritto ogni rinuncia agli aumenti minimi di cui al precedente comma anche se formalmente espressa in contratti individuali, aziendali, collettivi, a carattere definitivo o provvisorio, stipulati prima della promulgazione della presente legge" ».

PRESIDENTE. Il senatore Luca De Luca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA LUCA. Abbiamo presentato questo emendamento aggiuntivo per un motivo molto semplice, richiamato poco fa anche dal collega Scarpino.

In molte zone della Calabria gli agrari hanno imposto dei contratti individuali, ed anche qualche volta collettivi, azienda per azienda, nei quali hanno praticamente preteso che il contadino rinunciasse a qualsiasi miglioramento già ottenuto in vista della legge sui patti agrari. Ci sono state e ci sono in Calabria delle zone, come ad esempio Reggio Calabria, in cui i coloni dei bergamotteti hanno realizzato l'8 per cento in più del riparto finale dal vecchio patto colonico. La situazione era la seguente: l'80 per cento andava al proprietario, il 20 per cento andava al colono. C'è stata una lotta molto dura e le stesse autorità di Reggio Calabria hanno appoggiato la lotta dei

coloni, che dal 20 per cento sono passati al 28 per cento.

Gli agrari, firmando i patti, hanno imposto ai contadini di rinunciare a questi miglioramenti se la legge sui patti agrari avesse disposto diversamente. È questa la situazione, caro collega Militerni ...

MILITERNI, relatore. Sono norme inderogabili.

DE LUCA LUCA. Però poi avviene che si va di fronte ai tribunali: cause su cause, processi su processi, e i coloni perdono tempo e denaro.

Ora, se domani in base a questi contratti che hanno firmato, i coloni dovessero rinunciare all'8 per cento, arriverebbero al 25 per cento e perderebbero il 3 per cento. Su questo non ci sono dubbi, caro Militerni. Con il nostro emendamento, noi proponiamo che si faccia in modo che si eliminino queste rinunce che sono state imposte ai contadini. In questi patti individuali e aziendali, ripeto, gli agrari hanno imposto ai contadini tali rinunce: ebbene, esse siano eliminate.

Mi pare che se rifletteste tutti su questa richiesta vi accorgeteste che il nostro emendamento può senz'altro essere accettato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. Per tranquillizzare il collega De Luca, mi si permetta di ricordargli che all'articolo 1, comma secondo, è detto categoricamente: « Le disposizioni della presente legge sono inderogabili ». Quindi, il giorno in cui questa legge andrà in vigore, andrà in vigore con tutta la inderogabilità della sua carica normativa. È chiaro che questa inderogabilità andrà ad agevolare, e giustamente, anche i lavoratori del bergamotto di Reggio Calabria.

DE LUCA LUCA. Già, ma quella rinuncia che hanno sottoscritto ...

MILITERNI, relatore. È nulla, perché contraria ad una legge inderogabile.

DE LUCA LUCA. Allora perchè non lo mettiamo nella legge?

MILITERNI, *relatore*. Senatore De Luca, per quanto possa essere valido l'esempio del bergamotto, che io, purtroppo, conosco da lontano, perchè sono della provincia di Cosenza e non della provincia di Reggio, noi non possiamo fare una legge soltanto per il bergamotto, dobbiamo fare una norma che regoli casi generali. E mi sembra che il testo della Commissione serva in maniera egregia per regolare la complessa varietà del rapporto colonico in questo settore. Perciò la Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a me pare che il senatore Militerni abbia ragione nella sostanza, e ciò è confermato dal fatto che abbiamo respinto l'emendamento del senatore Nencioni. Il fatto di aver stabilito che le norme sono inderogabili evidentemente significa quello che il senatore De Luca chiede.

Quindi, senatore De Luca, accetti questa nostra dichiarazione, e abbia fiducia.

PRESIDENTE. Senatore Luca De Luca, mantiene il suo emendamento?

DE LUCA LUCA. Non insisto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento proposto dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri, tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Uguale emendamento è stato presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione è contraria.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Scarpino, Spezzano, De Luca, Traina e Conte hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La quota spettante al colono non sarà in ogni caso inferiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile ».

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

CONTE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a me sembra, dopo tutte le cose che sono già state dette sulla colonia parziaria, che per illustrare questo emendamento ci vogliano pochissime parole. Alle considerazioni che già sono state fatte sulle condizioni di vita e di lavoro di questi coloni e sulla necessità che tali condizioni siano cambiate per aumentare la produttività e per lo sviluppo economico delle regioni meridionali e per frenare quell'esodo che sta compromettendo per sempre le possibilità di ripresa e di rinascita del Mezzogiorno, ne aggiungerei una sola.

Noi abbiamo dei contratti previsti da questa legge, i contratti di mezzadria classica, per i quali siamo andati a stabilire un minimo pari al 58 per cento; poi abbiamo i contratti di colonia parziaria che si esercitano sul nudo terreno, per i quali parimenti abbiamo stabilito un minimo del 50 per cento. Per questo caso invece si è respinta la nostra proposta, perchè la maggioranza in Commissione ci ha detto che non era possibile applicare la stessa norma.

Ebbene, io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un solo fatto: tra l'articolo 9 e l'articolo 10 non c'è alcuna differenza. Non è esatto che il proprietario del fondo, che ha il vigneto, l'oliveto o l'agrumeto, abbia dei titoli di merito nei riguardi del proprietario del nudo terreno. Molto probabilmente avrà avuto della terra più facilmente trasformabile, e questa terra se l'è fatta trasformare dal colono. Ora, dire che il proprie-

tario del nudo terreno deve dare il 50 per cento e l'altro che, se non ha più solo il nudo terreno, lo deve molto probabilmente agli investimenti dello Stato e del contadino, non deve dare questo 50 per cento, quando in più gode anche di un maggiore reddito, non mi sembra giusto. Se approviamo il testo proposto dalla Commissione, veniamo a creare una ingiustizia nei confronti di quei coloni che maggiormente hanno lavorato, maggiormente si sono sacrificati per creare una ricchezza dalla quale ora vengono esclusi.

Ecco perchè, signor Presidente, noi raccomandiamo alla vostra attenzione questo emendamento, nella speranza che la maggioranza del Senato vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria. Tale norma, che in realtà è esatta per l'ipotesi del nudo terreno, in considerazione dell'esiguo apporto del concedente, non garantirebbe, al contrario, l'equilibrio di gestione economica delle varie ipotesi colturali e aziendali se introdotto nella colonia, ove notoriamente gli apporti delle due parti si articolano in una vasta gamma e gradazione di valori economici e monetari.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, non posso accogliere questo emendamento.

Vorrei dire al senatore Conte che noi abbiamo esaminato la questione che egli ha risollevato qui con tanta passione, e ci siamo posti il problema di assicurare un minimo sufficiente. Però la situazione concreta presenta in questo momento tali difformità nei livelli di retribuzione, che a fissare un minimo in cifra assoluta, in termini rigidi, si rischia di portare un turbamento profondo in tutti i rapporti giuridici ed economici esistenti.

Allora noi il minimo l'abbiamo fissato, come prima dicevo, dando la garanzia di un aumento che sia pari ad almeno il 5 per cento del prodotto lordo vendibile.

FRANCAVILLA. Ci sono contratti al 18 per cento!

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lei porta acqua al mio molino. Se di colpo si porta il contratto al 50 per cento, significa dare un aumento di retribuzione di oltre il 150 per cento. Ecco l'esigenza di tenere presente la realtà del momento, e in relazione a tale esigenza abbiamo fissato il criterio di un aumento pari ad almeno il 5 per cento del prodotto lordo vendibile, che in alcuni casi, come ho già detto significa un aumento della retribuzione del 15, del 20 ed anche più per cento. Operando in questo senso, noi operiamo veramente con la consapevolezza di quello che stiamo facendo; altrimenti, nella ansia di fare, rischiamo di portare dei turbamenti notevoli che vanno evitati ad ogni costo, anche perchè ritengo si debba avere fiducia in una spinta, in un dinamismo del settore, che senza dubbio porterà a delle evoluzioni che gradualmente risolveranno i problemi che ci stanno a cuore.

Per questi motivi, signor Presidente, invito il Senato ad approvare il testo proposto dalla Commissione.

TRAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRAINA. Vorrei farle osservare che proprio in questi giorni all'Assemblea regionale siciliana è stata approvata una legge di riforma dei riparti dei patti agrari la quale stabilisce appunto, come l'emendamento da noi proposto, che non si possa scendere per le colonie al di sotto del 50 per cento del prodotto. Ora io non riesco a capire come in Calabria o nel Mezzogiorno in genere si possa turbare il sistema giuridico ed economico approvando questo emendamento, mentre a tre chilometri di distanza al di là dello Stretto di Messina, non si turba nè il diritto nè l'economia approvando questa norma in

favore dei coloni e dei mezzadri impropri. Perchè dunque dobbiamo creare queste due Italie? Forse che il contadino della Calabria ha meno bisogno del contadino siciliano?

Se la conquista che si è operata in Sicilia, con il concorso di tutte le forze che oggi sono rappresentate al Governo, ha determinato questa norma che ha rotto una certa situazione che si protraeva da secoli, non capisco perchè proprio per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno non debba adottarsi lo stesso criterio.

Noi pertanto insistiamo per l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo 10.

COMPAGNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONI. Ho chiesto la parola perchè desidererei avere un chiarimento dall'onorevole Ministro. Il Ministro ha parlato ripetutamente di un aumento della percentuale lorda vendibile del dieci per cento, se ho ben capito. Ora, noi ci troviamo di fronte a un aumento che non è del dieci per cento della produzione lorda vendibile, ma è del cinque per cento, perchè l'articolo 10, di cui ci stiamo occupando, dice esattamente, con riferimento alla quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono, che l'aumento del dieci per cento si riferisce a tale quota. Poichè il Ministro qui parlava di aumento del 10 per cento, mi pare che sarebbe opportuno chiarire questa questione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, intende rispondere alla richiesta di chiarimento del senatore Compagnoni?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non vorrei che su questo punto ci fosse stato un *lapsus*: è il 5 per cento sulla produzione lorda vendibile, che diventa, secondo i casi, il dieci, il quindici o il venti per cento rispetto alla quota attuale.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Morvidi, Pellegrino, Vacchetta, Maris, Conte, Compagnoni, Kuntze, Spezzano Brambilla, Trebbi, Secchia, Romano, Francavilla, Maccarrone e Gigliotti hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Scarpino, Spezzano, De Luca Luca, Traina e Conte sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale. Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Albarello).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Albarello.

BONAFINI, *Segretario, fa l'appello.*
(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Adamoli, Aimoni, Albarello, Audisio, Barontini, Bartesaghi, Bera, Bertoli, Boccassi, Brambilla, Bufalini,

Caponi, Carubia, Carucci, Caruso, Cassese, Cerreti, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, De Luca Luca, Di Paolantonio, Di Prisco,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fiore, Francavilla,

Gaiani, Gianquinto, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo,

Kuntze,

Levi,

Maccarrone, Mammucari, Maris, Mencarglia, Milillo, Minella Molinari Angiola, Montagnani Marelli, Moretti, Morvidi,

Orlandi,

Palermo, Pelizzo, Perna, Pesenti, Petrone, Pirastu, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano,

Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spano, Spezzano, Stefanelli,

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi,
Vacchetta, Vergani e Vidali.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Attaguile, Azara,

Baldini, Baracco, Barbaro, Bartolomei, Battista, Bellisario, Bergamasco, Bermanni, Bernardi, Bertone, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosso, Bronzi, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassano, Cassini, Cataldo, Celasco, Cenini, Chabod, Chiariello, Cornaggia Medici, Cressellani, Cuzari,

De Luca Angelo, De Michele, Deriu, D'Erri-
co, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco,

Fanelli, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma, Franza,

Garlato, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Grassi, Grava,

Indelli,

Jannuzzi,

Lami Starnuti, Limoni, Lo Giudice,

Maggio, Maier, Mariotti, Martinez, Massobrio, Merloni, Micara, Militeri, Mongelli, Montini, Morabito, Morandi, Morino,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti,

Oliva,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pelizzo, Perugini, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Poët,

Restagno, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Rotta, Rovella, Rovere, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Schiavone, Schietroma, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trimarchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zannier, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Berlanda, Carboni, Conti, Corbellini, Criscuoli, De Dominicis, Dominedò, Donati, Ferrari Francesco, Giuntoli Graziuccia, Granzotto Basso, Grimaldi, Lombardi, Lorenzi, Lussu, Magliano Giuseppe, Marti-

nelli, Molinari, Moneti, Pasquato, Pugliese, Saxl, Sibille e Zannini.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento aggiuntivo dei senatori Scarpino, Spezzano ed altri:

Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	81
Contrari	129

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

BONAFINI, *Segretario:*

Art. 11.

(Concessioni separate)

È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve

essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere l'estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Grassi e Cataldo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« Sostituire l'articolo con il seguente :

(Coltivazioni separate)

" Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprassuolo o comunque delle coltivazioni del fondo, salvo che essa risponda alle effettive esigenze della produzione agricola, riconosciute con provvedimento motivato dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai contratti in corso " ».

VERONESI. Insistiamo perchè venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Grassi e Cataldo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori De Luca Luca, Caponi, Gomez D'Ayala e Conte è stato presen-

tato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

" Per i rapporti in corso il coltivatore insediato ha diritto alla unificazione del contratto fissando i propri apporti e regolando in base a questi le quote di riparto o il canone di affitto ai sensi della presente legge.

Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture.

In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario coltivatore titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, anche se questo è uno dei punti essenziali del disegno di legge e del complesso delle proposte che noi abbiamo presentato.

Il Governo ancora una volta per questa parte ha presentato al mondo contadino, e in particolare a quello meridionale, un quadro di grandi soluzioni ma che in realtà è vuoto di contenuto. Io non so come si possa oggi pensare che ci sia un concedente disposto a dare concessione separata del suolo dal soprassuolo e come ci possa essere un contadino disposto per l'avvenire ad assumere la coltivazione del solo terreno. Vietare questo per l'avvenire significa consacrare in astratto quello che la realtà ha già imposto nella sua evoluzione normale.

Il problema è un altro, il problema è quello delle concessioni separate del suolo e del soprassuolo in atto. E questo problema, onorevole Ministro, è stato già affrontato verso la fine della trascorsa legislatura.

Io ricordo con molti colleghi — e anche il collega Cattani si è occupato della questione — la discussione della legge sull'equo

affitto; ebbene, in quella legge fu per iniziativa dei colleghi del Partito socialista che si ottenne l'inclusione di una norma che già faceva divieto delle concessioni separate del suolo e del soprassuolo. Non solo, ma quella norma fu concepita in modo che abbiamo avuto, in alcune zone del nostro Paese, ad esempio in provincia di Salerno, una interpretazione della Magistratura, del Tribunale di Sala Consilina, che ritiene già, per l'affitto, applicabile il principio ai contratti in corso.

In quella occasione, però, alla richiesta di una maggiore chiarezza, i colleghi della maggioranza ed il Governo assunsero l'impegno di giungere a un definitivo chiarimento con la legge che avrebbe affrontato tutto il problema dei contratti agrari.

Oggi si presenta una norma che non solo non riconosce questo, ma esplicitamente esclude l'applicazione del principio ai contratti in corso. Pertanto, io faccio appello al collega Militerni, mi rivolgo ai colleghi del Partito socialista, mi rivolgo ai colleghi calabresi, quelli che sono a contatto con i coloni di Melito, di Prunella, dove i contadini sono costretti a guardare la ricchezza del bergamotto, a lavorare per raddoppiare la produzione riservata al concedente, senza avere la possibilità di partecipare ai frutti dell'albero; mi rivolgo ai colleghi della mia regione, dove abbiamo visto e vediamo il Sovrano Militare Ordine di Malta ammassare tonnellate di olive, e i contadini lavorare per far fruttificare quegli alberi il cui prodotto rimane soltanto al concedente.

Come è possibile negare il riconoscimento di aspirazioni così elementari e così profondamente legittime? Sono costretto a rinnovare la domanda ai colleghi: quale ostacolo, quale forza spinge ancora coloro che hanno stipulato quell'accordo, su questioni così profonde che toccano l'animo di ognuno di noi, ad irrigidirsi e a rispondere di no? Tanto più quando, poi, si consideri quello che è accaduto nel passato anche lontano: in ogni tempo si sono fatte affermazioni di principio sul divieto della concessione separata del suolo e del soprassuolo, persino nei contratti collettivi stipulati in regime fascista è affermato tale principio, e noi ancora oggi, a distanza di 35-40 anni

da quelle affermazioni, torniamo a ripetere le stesse cose, senza tradurle in una norma che abbia valore e che abbia applicazione immediata.

Rivolgo ai colleghi ancora una volta un appello, e lo rivolgo soprattutto per un fatto: noi abbiamo giudicato negativamente questa legge per molte ragioni, ma io, rappresentante di contadini meridionali, sento il dovere di ribadire questo giudizio negativo, soprattutto perchè ognuna delle proposte che contenevano un minimo di riconoscimento a favore dei contadini del Mezzogiorno è stata respinta. Questo significa voler negare al mondo contadino meridionale anche il più modesto spiraglio verso il miglioramento delle condizioni contrattuali. Io rivolgo vivo appello ai colleghi di meditare su questo. Essi hanno ricevuto queste sollecitazioni non soltanto da noi: so che molti colleghi appartenenti ad altre forze politiche, colleghi della Democrazia cristiana e del Partito socialista, hanno insistito perchè si accogliesse la richiesta dell'applicazione di questa norma ai contratti in corso e voglio ancora nutrire fiducia in un ripensamento che induca la maggioranza ad accogliere la nostra proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento per le seguenti considerazioni. La soppressione del secondo comma del testo governativo provocherebbe conseguenze gravissime per gli attuali concessionari, che sarebbero esposti allo sbaraglio. Per quanto concerne l'altro comma, con l'articolazione elaborata in Commissione, con l'ultimo comma aggiuntivo, e la ulteriore precisazione che sarà apportata con l'emendamento Coppo e Schietroma (che propongono di aggiungere all'ultimo comma le parole: « nei rapporti in corso ») si prevede la tutela di tutti i casi possibili.

F E R R A R I A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei dare assicurazione che il Governo ha esaminato questo problema sia in Commissione che suc-

cessivamente. È stato per questo motivo che il Governo, convinto di fare cosa giusta, ha accettato l'emendamento proposto dai senatori Coppo, Schietroma ed altri. I concetti espressi dal senatore Gomez D'Ayala possono essere infatti accolti con tutta tranquillità quando si tratti di un unico concessionario. In questi casi si può procedere, e difatti procederemo: quando il concessionario è titolare di diversi contratti ne prevediamo l'unificazione, riportandoli al contratto, per così dire, migliore. Quando però siamo di fronte a più concessionari, l'introduzione immediata di questa norma non soltanto urterebbe la certezza del diritto e dei rapporti, ma rischierebbe — come ha detto giustamente il senatore Militeri — pur con l'intento di far cosa giusta, di danneggiare alcuni dei concessionari e provocare gravi contrasti tra loro.

Le chiedo quindi, senatore Gomez D'Ayala, di considerare che noi siamo sulla strada da lei indicata, anche se procediamo con quella gradualità che riteniamo opportuna per ragioni obiettive e nell'interesse delle parti. Non c'è dubbio che, data la prospettiva, saranno le stesse parti interessate a muoversi perchè i vecchi contratti vengano a cessare e i nuovi siano fatti secondo quanto, non solo lei, ma noi stessi auspichiamo.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez D'Ayala, mantiene l'emendamento?

G O M E Z D ' A Y A L A . Questi contratti sono praticati solo quando ci sono molti concessionari di fronte ad un solo con-

cedente. Affermare il principio soltanto a favore di quelle situazioni in cui il concedente sia uno solo ed uno solo sia il concessionario, significa affermare cosa assolutamente astratta. Io vorrei sapere che danno deriverebbe al Sovrano Militare Ordine di Malta se continuasse la conduzione dei terreni e dei soprassuoli in un rapporto nuovo con i diversi concessionari. Queste sono le situazioni che noi dobbiamo affrontare; dire no alle nostre richieste in materia significa dire no al Mezzogiorno.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Cipolla, Farneti Ariella, Gomez D'Ayala, Pellegrino, Vidali, Guanti, Trebbi, Fiore, Caponi, Caruso, Santarelli e De Luca Luca hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo presentato dai senatori De Luca Luca, Caponi e altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento proposto risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Gatto Eugenio).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Gatto Eugenio.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

N E N N I G I U L I A N A , Segretaria, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono *sì* i senatori:

Adamoli, Aimoni, Albarello, Audisio, Barontini, Bartesaghi, Bera, Bertoli, Boccassi, Brambilla, Bufalini,

Caponi, Carubia, Carucci, Caruso, Cassese, Cerreti, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, De Luca Luca, Di Paolantonio, Di Prisco,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Fiore, Francavilla,

Gaiani, Gianquinto, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti, Gullo, Indelli, Kuntze, Levi, Maccarrone, Mammucari, Maris, Mencarglia, Milillo, Minella Molinari Angiola, Montagnani Marelli, Moretti, Morvidi, Orlandi, Palermo, Pellegrino, Perna, Pesenti, Petrone, Pirastu, Preziosi, Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano, Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spano, Spezzano, Stefanelli, Terracini, Tomassini, Tomasucci, Traina, Trebbi, Vacchetta, Vergani e Vidali.

Rispondono no i senatori:

Agrimi, Ajroldi, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Asaro, Attaguile, Azara, Baldini, Baracco, Barbaro, Bartolomei, Battista, Bellisario, Bergamasco, Bermiani, Bertone, Bisori, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosso, Bussi, Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassini, Cataldo, Celasco, Cenini, Chabod, Chiariello, Cornaggia Medici, Crespellani, Cuzari, Darè, De Luca Angelo, De Michele, D'Erri-
co, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Fanelli, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma, Franza, Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Giorgi, Giraudo, Grava, Jannuzzi, Lami Starnuti, Lepore, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Macaggi, Maggio, Maier, Mariotti, Martinez, Massobrio, Merloni, Micara, Militeri, Mongelli, Morabito, Morandi, Morino, Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva, Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Perri-
no, Perugini, Pezzini, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Poët, Ponte, Restagno, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosati, Roselli, Rotta, Rovella, Rovere, Russo, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Schietroma, Spagnolli, Spasari, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trimarchi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Veronesi, Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Berlanda, Carboni, Conti, Corbellini, Criscuoli, De Dominicis, Dominèdò, Donati, Ferrari Francesco, Giuntoli Graziuccia, Granzotto Basso, Grimaldi, Lombardi, Lorenzi, Lussu, Magliano Giuseppe, Martinelli, Molinari, Moneti, Pasquato, Pugliesi, Saxl, Sibille e Zannini.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento sostitutivo proposto dai senatori De Luca Luca, Caponi, Gomez D'Ayala e Conte:

Senatori votanti	216
Maggioranza	109
Favorevoli	85
Contrari	131

Il Senato non approva.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Artom, Bosso e D'Andrea hanno presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (502).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 520.

Sempre sull'articolo 11 è stato presentato un emendamento subordinato da parte dei senatori De Luca Luca, Romano, Conte, Ci-

polla, Gomez D'Ayala, Di Paolantonio, Guanti e Cassese. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« In via subordinata, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“ Al colono attualmente escluso dai prodotti e dagli utili delle colture arboree, spetta una quota minima del 10 per cento dei prodotti e degli utili stessi ” ».

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Luca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DE LUCA LUCA. Parlerò brevemente, signor Presidente. Al primo comma dell'articolo 11 sembrava che uno spiraglio di luce si aprisse per quanto riguarda la situazione contrattuale esistente nelle campagne dell'Italia meridionale. In sostanza, sembrava che si fosse giunti alla negazione della separazione tra suolo e soprassuolo; cioè si era giunti a normalizzare una situazione caotica ed assurda, che è generalizzata nelle nostre campagne del sud, dove non c'è contadino il quale abbia la possibilità di godere del frutto dell'albero. Nello stesso articolo 11, però, al secondo comma, questo spiraglio di luce scompare, e ritorna la contropartita. Mi consenta, onorevole Ministro, intendo alludere senza intenzioni maligne alla contropartita del Conte Caetani, il quale, evidentemente, non intende rinunciare alla situazione che vige attualmente nel meridione.

Il secondo comma dell'articolo 11 annulla il valore del primo e compromette l'applicazione del terzo, sicchè l'articolo 11, per quanto riguarda le campagne meridionali, risulta inoperante, così come è inoperante l'intero provvedimento. A questo punto, come meridionali, dovremmo amaramente concludere che siamo sempre noi del sud a fare le spese degli avvenimenti del nostro Paese. Abbiamo fatto le spese dell'annessione al Piemonte, abbiamo fatto le spese del miracolo economico, stiamo facendo le spese dei Governi di centro-sinistra e facciamo anche le spese dei patti agrari. Ora io le domando, onorevole Ministro, se tutto questo è giusto, o se non è vero che tutto questo conferma la nostra

interpretazione. Io le domando se in questa situazione — con la votazione che è ora terminata, grazie ad una maggioranza massiccia, decisamente schierata contro le popolazioni meridionali — non sia il caso che lei compia questo sforzo di volontà perchè un minimo di giustizia sia reso ai contadini meridionali, e se non sia il caso che ella esamini con molta attenzione questo ulteriore emendamento che noi abbiamo presentato in via del tutto subordinata.

Si cerca di strappare quello che si può strappare in una situazione di questo genere, in una situazione, cioè, dove c'è un accordo tra i quattro partiti, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Ma questo accordo non credo possa essere rotto se ella, onorevole Ministro, si degnerà di accettare, in linea subordinata, questo nostro ulteriore emendamento, il quale in sostanza non dice altro che questo: poichè avete escluso il colono meridionale da ogni beneficio, almeno concedetegli la possibilità di percepire un minimo del 10 per cento sui prodotti e sugli utili.

Non mi pare giusto, oltre tutto, onorevole Ministro, e la prego anche di scusare la mia passionalità, che noi meridionali dobbiamo essere condannati a pagare per gli altri. Siamo avvelenati, e non da oggi. È un veleno che si sta accumulando da troppo tempo, e quello che più ci offende e ci mortifica è il fatto che è un veleno che si è accumulato soprattutto in questi sedici anni di Governi repubblicani.

Stando così le cose, cerchi di venire incontro alle nostre esigenze e di vedere se è possibile accogliere questo nostro emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento De Luca, ma intende subito tranquillizzare il collega proponente, permettendosi di richiamare la sua cortese attenzione sull'articolo 13.

Queste colture arboree separate si inquadrano sempre in contratti atipici. Ora, l'articolo 13 stabilisce che ai contratti atipici, a seconda che prevalga l'elemento della colo-

nia o della mezzadria, si applica il contratto di colonia o di mezzadria.

Applicandosi il contratto di mezzadria, sappiamo quel che succede; applicandosi il contratto di colonia non dobbiamo dimenticare che c'è un certo articolo, che abbiamo già approvato, che assegna al colono il 5 per cento di tutta la produzione lorda vendibile. Quindi, essendo questi contratti atipici, e dovendosi regolare con lo schema dei contratti tipici previsti dalla legge, noi indubbiamente veniamo a sgomberare il terreno da questo rapporto abnorme che vede il contadino che coltiva la terra « guardare invano i prodotti dell'albero ».

Questo non potrà avvenire più. Sono contratti atipici che entreranno nello schema o della colonia o della mezzadria, e quindi sarà ovviato all'inconveniente che giustamente il collega De Luca ha segnalato.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, a me sembra che il relatore, senatore Militeri, abbia veramente colto nel segno ed è per questo motivo che vorrei chiedere ai proponenti, anziché di insistere nella votazione dell'emendamento, di presentare eventualmente un ordine del giorno, dove chiaramente sia data questa interpretazione.

NENCIONI. Si sa che valore hanno gli ordini del giorno! Questo è veramente un costume di parlamentarismo deteriore.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho espresso il mio parere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo all'articolo 11, presentato in via subordinata dai senatori De Luca, Romano ed altri, emendamento non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini è stato presentato un emenda-

mento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

“ In via transitoria le concessioni separate in corso resteranno valide fino al termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MILILLO. Ha detto poco fa il senatore Militeri che è abnorme che il colono stia sulla terra e guardi i frutti degli alberi. Ma se questo è abnorme per i contratti futuri, quale giustificazione può essere invocata per lasciare in vita, senza modificarli, i contratti in corso? È una cosa aberrante, che peraltro nel vecchio progetto Segni era stata eliminata, visto che vi si diceva: i contratti che separano il suolo dal soprassuolo sono nulli da questo momento in poi.

Il mio emendamento si risolve quindi in una norma transitoria. È necessario che anche i contratti attuali perdano la loro validità, non dal momento dell'entrata in vigore della legge, ma, quanto meno, dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della legge. È il minimo che si possa chiedere per ristabilire l'equità, per ristabilire il senso logico di questa norma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MILITERI, *relatore*. La Commissione è contraria, perché ritiene che questa ipotesi sia coperta dall'articolo 13.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Milillo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sempre al secondo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Indelli, Caruso, Romano, Moretti, Cassese, Guanti, Sellitti e Compagnoni. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

« Al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: " salvo per i terreni olivetati " ».

PRESIDENTE. Il senatore Cassese ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CASSESE. Non so se i colleghi hanno notato che questo emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 11 è firmato, oltre che dal sottoscritto e da altri colleghi, anche dal senatore Indelli del Gruppo della Democrazia cristiana e dal collega Sellitti del Partito socialista italiano.

Si intende abolire, in questo modo, una serie di contratti abnormi ed incivili per i terreni olivetati con la concessione separata del suolo e del soprassuolo. Con questi contratti il corrispettivo del lavoro di raccolta che va al conduttore del terreno varia da paese a paese. Nella provincia di Salerno abbiamo paesi distanti pochi chilometri l'uno dall'altro e abbiamo contratti i quali partono da una remunerazione del 25 per cento e arrivano al 50 per cento, come abbiamo contratti — e sono la maggioranza — che non prevedono alcuna partecipazione del contadino al frutto del proprio lavoro per ciò che riguarda il prodotto dell'albero.

Questi contratti così arretrati non hanno alcuna giustificazione morale e la coscienza dei firmatari del presente emendamento non si sente di avallare una così grave ingiustizia prevista dal testo in esame, che lascia le cose immutate. I giovani di queste zone, vivendo in situazione di miseria, dopo il decadimen-

to dell'industria armentizia, che una volta rappresentava la ricchezza delle colline e della montagna sulla costale appenninica, con la fine dei pascoli montani e di pianura, vanno via. Restano in questi paesi soltanto le donne, i bambini e i vecchi.

A rendere penosa la vita di questi contadini non sono soltanto i contratti, i quali fanno fare la fame ad interi paesi; lo sfruttamento continua anche in altro modo. Non è solo, infatti, la rendita fondiaria dei proprietari di questi terreni a rendere impossibile la vita ai contadini. Ad approfittare della situazione economica di queste famiglie contadine, che non riescono a guadagnare 200 mila lire all'anno, ci sono le grandi aziende agrarie capitalistiche della pianura.

Ebbene, i grandi agrari della bassa valle non pensano che a sfruttare ulteriormente queste popolazioni, portandole a lavorare nelle loro aziende. Poichè giovani non ce ne sono più, perchè emigrati, le donne, i bambini, i vecchi, anche ultrasessantenni, ogni mattina prima dell'alba vengono caricati sopra vecchi autobus e portati a distanza di un centinaio di chilometri, a lavorare come braccianti agricoli.

Voglio ricordare ai colleghi del Senato il disastro dell'anno scorso, che funestò il nostro Paese, quando un autobus sovraccarico di donne, bambini e vecchi si rovesciò in una scarpata nei pressi del fiume Sele, procurando la morte di due donne, di un uomo settantenne e lasciando mutili di una gamba ciascuno due bambini di 12 anni che avevano l'obbligo scolastico. Nella situazione di miseria della zona, la gente, non potendo neanche comprare il pane, pur di averlo è costretta a mettere in pericolo la propria vita.

Perciò, di fronte ad una situazione intollerabile, abbiamo presentato questo emendamento che rappresenta l'unico modo per aumentare il reddito tanto scarso dei contadini sparsi lungo la dorsale appenninica meridionale, per creare le condizioni indispensabili al progresso sociale della collina e della montagna dell'Italia del Sud.

Voglio ancora ricordare che quando accadde quella disgrazia, l'anno scorso, il Governo si impegnò ad eliminare il controllo dell'av-

viamento al lavoro da parte degli agrari tramite il caporalato. Il Governo, nonostante tutti gli impegni presi in quella occasione, fino ad oggi non ha emanato alcun provvedimento. E non interviene in questa faccenda neanche la polizia stradale, la quale ha l'obbligo di intervenire laddove il carico degli autobus eccede le prescrizioni di legge; e non interviene la Motorizzazione a controllare i veicoli, antiquati e da mettere fuori uso, che trasportano queste persone.

Con ciò che cosa voglio dire? Che questa gente è veramente dimenticata dal centro e ha bisogno di un aiuto, e questa è l'occasione di dimostrare la buona volontà, di cancellare una vergogna per il nostro Paese, abolendo, anche per i contratti in corso, l'uso del suolo e del soprassuolo separati. Dopo un anno il caporalato esiste ancora e le promesse governative sono venute meno, e ciò è tanto vero che, a distanza di un anno, il Governo non riesce ancora a rispondere ad una mia specifica interpellanza sull'argomento.

Far passare questa occasione per venire incontro a popolazioni così sacrificate sarebbe stata, per noi firmatari dell'emendamento, una colpa gravissima. Non faccio appello solo alla giustizia, ma faccio appello alla coscienza morale dei parlamentari, perchè affrontino e risolvano questo problema, modificando nel senso voluto dai firmatari quella che è una ignomia per un Paese civile. Mi auguro che sia la Commissione, sia il Governo, considerando questo stato di cose, vorranno accettare la modifica che abbiamo proposto all'articolo 11.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. Onorevoli colleghi, dovrei anzitutto dire che questo emendamento è precluso dal fatto che è stato poco fa respinto un emendamento sostanzialmente analogo, cioè quello del collega De Luca Luca. Però sento il dovere di precisare ancora una volta al collega Indelli e agli altri colleghi che hanno presentato analogo emendamento che esso è superfluo.

Prego i colleghi di leggere attentamente l'ultimo comma dell'articolo 11 e l'articolo 13. Che cosa dice l'ultimo comma dell'articolo 11? « Se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere l'estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole ».

Indubbiamente, tutte le ipotesi alle quali accennavano poc'anzi i colleghi De Luca Luca e Cassese sono ipotesi di contratti atipici; e, a norma dell'articolo 13, i contratti atipici debbono essere inquadrati nella normativa del contratto tipico di cui il contratto atipico contenga gli elementi più prevalenti. Avrà questo contratto atipico elementi prevalenti di colonia? Si applicherà il contratto di colonia e scatterà il parametro del 5 per cento. Avrà questo contratto atipico elementi prevalenti di mezzadria? Allora opereranno le norme sulla mezzadria. In ogni caso, poi, c'è il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con le conclusioni della Commissione.

INDELLI. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Ministro, mi ritengo soddisfatto e ritiro la mia adesione all'emendamento.

CASSESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSESE. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. Per i contratti in cui non è prevista nessuna partecipazione del coltivatore al frutto dell'albero, che vantaggio offre la legge a questo coltivatore che lavora soltanto la terra pagandone il fitto? I contadini che già partecipano ad una quota di prodotto dell'ulivo vanno a guadagnare sì e no 5 mila lire all'anno con i miglioramenti previsti dalla presente legge; assolu-

tamente insufficienti a modificare la grave situazione esistente. E, ripeto, per la maggior parte di questi contratti che non prevedono alcuna partecipazione del contadino al frutto dell'albero, credo che non ci sarà neanche il miglioramento del 5 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Cassese, il Governo e la Commissione si sono dichiarati del tutto contrari all'emendamento. Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Cassese, Caruso, Romano ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Coppo, Militeri, Schietroma, Tortora, Di Rocco e Angelini Cesare hanno presentato un emendamento tendente a premettere all'ultimo comma le parole: « Nei rapporti in corso, ».

La Commissione e il Governo accettano questo emendamento?

MILITERI, relatore. La Commissione accetta questo emendamento.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Coppo, Militeri ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo modificato, di cui do lettura:

Art. 11.

(Concessioni separate)

È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari di versi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere la estensione a tutte le colture concesse del contratto che ritenga per lui più favorevole.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 12.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

Art. 12.

(Rinvio)

Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 3, del primo comma dell'articolo 4 e degli articoli 6 e 8.

PRESIDENTE. L'emendamento dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, tendente a sostituire alle parole: « ai contratti di colonia parziaria » le altre: « ai contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria e compartecipazione », è precluso.

I senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini hanno presentato inoltre un emendamento tendente a sostituire alle parole: « e degli articoli 6 e 8 » le altre: « e dell'articolo 6 ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

MILILLO. Signori senatori, siamo ormai alla fine di questo dibattito, ma siamo anche al nodo centrale della nostra discus-

sione. Con questo emendamento noi proponiamo, attraverso un richiamo agli articoli della mezzadria, che il divieto dei nuovi contratti di mezzadria sia esteso ai nuovi contratti di colonia parziaria.

Come si giustifica questa proposta? Si giustifica, signori senatori, con tre ordini di motivi.

Un primo ordine di motivi attiene a quella che il senatore Militeri ama chiamare la sistematica legislativa; perchè è veramente singolare che, in questa legge, da una parte si vieti la stipulazione, per l'avvenire, dei contratti di mezzadria, dall'altra si vieti la stipulazione dei contratti atipici, e poi, a mezzo, questo divieto non si estenda alle colonie parziarie.

Quale può essere la ragione economica o giuridica di questo strano vuoto intermedio, riferito a un contratto che nessuno vorrà certo considerare progredito e auspicabile come contratto tipo per il Mezzogiorno?

Un secondo ordine di motivi è dato dal sacrificio che, con questa mancata estensione, si fa degli interessi del Mezzogiorno.

L'altro ieri, nel mio intervento, ebbi a dichiarare — e in questo momento non posso che ribadirlo — che se questa legge non viene emendata, almeno in questa parte, essa resterà come la peggior legge emanata in questi anni contro il Mezzogiorno.

Ed in realtà nel momento stesso in cui qualche innovazione positiva, che noi pure abbiamo riconosciuto, si introduce con questa legge, per quanto riguarda il contratto mezzadrile, si rifiuta e si impedisce la realizzazione di un passo avanti per i contratti di colonia parziaria. È inutile ripetere l'argomento che ci è stato finora opposto, che noi si voglia ad ogni costo svuotare il contenuto della legge. Per quella parte realmente positiva, noi abbiamo riconosciuto i passi compiuti in avanti, anche se avvolti da ambiguità, e di difficile realizzazione pratica, ed abbiamo dato il nostro voto favorevole quando abbiamo chiesto la votazione, per parti separate, della prima parte dell'articolo 3.

Ma noi dobbiamo qui, con forza, denunciare che questi passi in avanti non esisto-

no, nella legge, per la colonia parziaria, neanche per quell'apparente miglioramento delle quote spettanti ai coloni; miglioramento apparente e, aggiungo, illusorio.

Perchè chi conosce le situazioni meridionali sa che è ben raro imbattersi in un contratto scritto, mentre, nella generalità dei casi, ci si trova invece di fronte a forme ibride di contratti, tra le più disparate, affidate in sostanza, alla tradizionale buona fede, il che vuol dire alla tradizionale soggezione del contadino verso il padrone. Chi conosce tutto questo sa quanto illusorio sia quel 5, quel 10, quel 15 per cento, che il colono dovrebbe avere in più.

Un progresso reale nella campagna meridionale si può ottenere solo ripetendo il divieto di stipulazione, già dettato per la mezzadria, anche per la colonia parziaria.

Un terzo ordine di motivi investe non soltanto il Mezzogiorno, ma le stesse zone mezzadrili. Di fronte alla minaccia di nullità dei nuovi contratti di mezzadria, nelle stesse zone mezzadrili si ripiegherà sulla colonia parziaria, con lo strano risultato di aver riportato la mezzadria, che si voleva superare, su posizioni e forme di contratto molto più arretrate. E la cosa sarà tanto più facile, in quanto (come sappiamo) i contadini meridionali che fuggono dal Mezzogiorno non vanno soltanto nelle miniere della Germania, ma, nella loro ansia di assicurare almeno ai propri figli un avvenire migliore, raggiungono anche le zone dell'Italia centrale e settentrionale, subentrando a quei mezzadri che hanno lasciato la terra. Le nuove leve facilmente aderiranno all'offerta, che certamente sarà fatta dal concedente, del contratto di colonia parziaria, stante il divieto sancito dalla legge per la mezzadria. In altri termini, si corre il rischio che la mancanza del divieto per la colonia, non solo non migliori le condizioni dell'agricoltura meridionale, ma peggiori quelle delle zone mezzadrili.

Possiamo ben dire di essere, a questo punto, ad uno spartiacque. Fu detto ad ogni piè sospinto che i problemi dell'agricoltura hanno, nel programma governativo, priorità e preminenza assolute. Ora, senza dubbio

questa legge rappresenta il primo grosso impegno politico, la prima grossa prova su cui si cimenta il Governo di centro-sinistra. Non è dunque esagerato dire che alla legge nel suo complesso e a questa norma in particolare è affidato non soltanto il giudizio sulla politica agraria, ma anche il giudizio politico sull'intero indirizzo generale del Governo di centro-sinistra. Quando voi parlate di politica agraria, presentando, sia pure frammentariamente, i primi quattro disegni di legge in materia, affermate di realizzare questo punto fondamentale del vostro programma. Ebbene, se così stanno le cose, voi dovete riconoscere a noi il diritto di esaminare questo disegno di legge (come anche gli altri) alla luce dei vostri orientamenti di politica agraria, perchè, se è vero che il centro-sinistra doveva e dovrebbe rappresentare una politica nuova di rinnovamento nel nostro Paese, è vero anche che questo rinnovamento deve avvertirsi soprattutto in materia di politica agraria, perchè oggi i problemi dell'agricoltura sono quelli preminenti, i più urgenti e fondamentali della vita del nostro Paese. Nel momento stesso, tuttavia, in cui voi assegnate alla vostra politica agraria l'obiettivo di un maggiore impulso alla produttività, voi lasciate sopravvivere una forma contrattuale, qual è la colonia parziaria, in cui indubbiamente la produttività è la più bassa possibile. Nello stesso momento in cui voi dite di rinnovare le strutture contrattuali del nostro Paese, rifiutate di sancire il superamento della separazione del suolo e del soprassuolo. Nello stesso momento in cui voi affermate di arrestare la paurosa fuga dalle campagne, che oggi è senza dubbio il problema numero uno dell'economia del nostro Paese, e che occorre fermare con ogni sforzo onde legare maggiormente le forze contadine alla terra meridionale, voi rifiutate la proposta che vi si fa di favorire l'impresa individuale contadina. In questo modo vi ponete contro le stesse conclusioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura, la quale affermò che, se vogliamo razionalizzare la nostra agricoltura, se vogliamo avviarla a quel progresso necessario e promuoverne l'industrializzazione, dobbiamo puntare su

due forme fondamentali: l'azienda a salariati e l'impresa individuale, vale a dire o l'affitto o la piccola proprietà.

Se dunque bisogna porre la parola fine all'istituto della mezzadria, a maggior ragione occorre porla al più vecchio e veramente feudale istituto della colonia. È la colonia che oggi investe la gran parte della agricoltura meridionale, fuori dei casi, che sono pur sempre eccezionali, di alcune fasce costiere, in cui il lavoro del contadino, proprio attraverso le forme miglioratarie di cui parlava il senatore Conte, ha portato la terra a colture di alto reddito. In generale, l'estensione ad economia parziaria coincide con la parte più povera e più arretrata dell'agricoltura meridionale. Ed allora *hic Rhodus, hic salta*: amici della maggioranza, questo è il momento in cui veramente si discrimina tra chi vuol far seguire i fatti alle parole e chi si ferma alle declamazioni propagandistiche. Amici della maggioranza, voi dovete rendervi conto che, mentre siete apparentemente d'accordo, e dite di voler migliorare le condizioni dell'agricoltura in generale e di voler superare le situazioni di arretratezza nell'Italia del centro nord, in luogo di fare avanzare l'agricoltura del Mezzogiorno, di metterla alla pari con l'agricoltura più progredita delle altre parti d'Italia, correte addirittura il rischio di meridionalizzare anche le altre parti d'Italia, con la estensione abnorme di questo contratto veramente superato. La verità è che, se è esatto, come lo è, che il problema del Mezzogiorno è pur sempre il problema numero uno del nostro Paese, il problema dell'agricoltura nazionale, a sua volta, è il problema dell'agricoltura del Mezzogiorno. Pretendere di risolvere i problemi dell'agricoltura nazionale, senza prendere le mosse da un deciso passo avanti dell'agricoltura meridionale, o è frutto di gravissimi errori di valutazione, o è deliberata, quanto sterile, volontà di fermare il progresso civile delle campagne. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, *relatore*. Ho il dovere, data l'ora tarda, di non ripetere quanto ho già detto in materia nel corso della mia replica.

Ritengo tuttavia necessario ricordare al collega Milillo che l'istituto della colonia, da questo disegno di legge, viene sostanzialmente innovato dal punto di vista economico, e radicalmente innovato dal punto di vista etico e socio-politico.

Dal punto di vista economico, perchè vengono elevate le quote di riparto; dal punto di vista socio-politico perchè non dobbiamo dimenticare che allo stesso istituto è stata applicata la radicale innovazione della condirezione dell'impresa agricola.

D'altra parte, onorevole Milillo, ella converrà con me nel riconoscere che la stessa Conferenza nazionale dell'agricoltura non ha pronunciato, nei confronti della colonia, lo stesso severo giudizio che ha pronunciato nei confronti della mezzadria.

Inoltre, la invito a ricordare quanto stamane ha dichiarato l'onorevole Ministro, circa l'opportunità della gradualità, specialmente in un ambito, come quello agricolo, in cui i movimenti evolutivi debbono essere stimolati, ma nello stesso tempo prudentemente guidati.

Per questi motivi, la Commissione è contraria all'emendamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, non per non rispondere, ma faccio presente che di questa materia ho largamente trattato sia nella replica, sia intervenendo sull'emendamento dei senatori Bufalini ed altri, presentato all'articolo 8, dove si chiedeva ciò che sostanzialmente si torna a chiedere adesso.

Pertanto ritengo superfluo ripetermi e mi limito a dichiarare che concordo con il punto di vista della Commissione.

CONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE. Per le ragioni già esposte da altri colleghi del mio Gruppo, ed anche da me, dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Milillo.

DIPRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIPRISCO. Onorevoli colleghi, consentite che, dopo le dichiarazioni del collega Milillo a nome del PSIUP, noi si risottolinei come, nel corso della discussione di un disegno di legge qualsiasi, viene un momento nel quale una parte politica sente il dovere di riassumere quella che è stata la sua battaglia e di confrontarla con la linea con la quale si è scontrata: nel caso, con la linea della maggioranza.

Le argomentazioni del senatore Milillo credo che debbano far riflettere coloro i quali vivono nelle zone mezzadrili, come noi nel Veneto, dove l'organizzazione mezzadrile attende la soluzione di questi problemi, e dove si apre una fossa se non si risolve, così come noi indichiamo, il problema della colonia parziaria.

Questo nostro emendamento, quindi, tocca uno dei cardini fondamentali sui quali si articola il disegno di legge. Noi votiamo questo emendamento, non soltanto in relazione ai problemi e alle lotte che hanno condotto i coloni, ma tenendo presenti anche le ansie e le aspettative della categoria dei mezzadri.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori D'Angelosante, Morvidi, Minella Molinari Angiola, Roasio, Secchia, Brambilla, Trebbi, Gomez D'Ayala, Pellegrino, Maris, Conte, Spezzano, Scarpino, Guanti, Vidali, Di Paolantonio, Gigliotti, Compagnoni, Kuntze e Vacchetta hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini, tendente a sostituire alle parole: « e degli arti-

coli 6 e 8 » le altre: « e dell'articolo 6 », sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Barbaro, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardi, Bertoli, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carubia, Carucci, Caruso, Cassano, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cenini, Cerreti, Ceschi, Chabod, Chiariello, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Cornaggia Medici, Crespellani,

D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, D'Errico, De Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti, Gullo,

Indelli,

Jannuzzi,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lepore, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi,

Macaggi, Maccarrone, Maier, Mammucari, Marchisio, Mariotti, Maris, Martinez, Masobrio, Mencaraglia, Merloni, Milillo, Militerni, Minella Molinari Angiola, Mongelli, Montagnani Marelli, Morabito, Moretti, Morino,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Palumbo, Pecoraro, Pellegrino, Perna, Perrino, Perugini, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Pirastu, Poët, Preziosi,

Rendina, Restagno, Roasio, Roda, Roffi, Romano, Rosati, Rotta, Rovella, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scocimarro, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spano, Spasari, Spezzano, Spigarioli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tessitori, Tiberi, Tollo, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi,

Vacchetta, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Berlanda, Carboni, Conti, Corbellini, Criscuoli, De Dominicis, Dominedò, Donati, Ferrari Francesco, Giuntoli Graziuccia, Granzotto Basso, Grimaldi, Lombari, Lorenzi, Lussu, Magliano Giuseppe, Martinelli, Molinari, Moneti, Pasquato, Pugliese, Saxl, Sibille e Zannini.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento dei senatori Milillo, Schiavetti e Tomassini:

Senatori votanti	205
Maggioranza	103
Favorevoli	86
Contrari	119

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

TITOLO IV

(Contratti atipici)

Art. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se il tipo di contratto prevalente, o più analogo, è quello della mezzadria si applicano le disposizioni relative a tale tipo di contratto.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico.

PRESIDENTE. I senatori Grassi e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Ai contratti agrari che contengano elementi comuni a contratti agrari tipici si applica la disciplina prevista per il contratto agrario prevalente ».

Il senatore Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Insistiamo sull'emendamento, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Grassi e Cataldo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sempre sull'articolo 13 sono stati presentati quattro emendamenti da parte dei senatori Grimaldi, Nencioni, Franza, Picardo, Maggio e Barbaro. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente comma aggiuntivo:

" Sono esclusi dal divieto di cui sopra i contratti agrari di concessione di fondi ru-

stici su cui esistano impianti colturali speciali, il cui valore assommato a quello delle incorporazioni ed installazioni superi quello del terreno » »;

« *Nei commi terzo e quarto, sostituire le parole: " si applicano esclusivamente " con le altre: " si applicano su accordo delle parti " »;*

« *Sopprimere i commi quinto e sesto »;*

« *All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " sempre che nel contratto stesso sussista un diritto reale a favore del concessionario " ».*

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

NENCIONI. Onorevole Presidente, per quanto concerne l'articolo 13 del disegno di legge, osservo che esso pone il divieto di stipulare contratti atipici. È un complemento al disegno di legge, che tende a restringere la potestà negoziale delle parti nei patti agrari, nei rapporti relativi alla conduzione di terreni. Per contratti atipici il disegno di legge intende quei contratti che non appartengono a nessuno dei tipi di contratto regolati dalle leggi in vigore. Il disegno di legge dispone una serie di norme per stabilire come vanno regolati tali contratti. Il provvedimento dunque, come dissi nell'intervento in sede di discussione generale, cristallizza la situazione contrattuale agraria, la tipicizza unicamente a certe forme contrattuali che non sono neppure le forme classiche dei contratti agrari. Fin d'ora si può notare, per esempio, quanto sia assurdo e illegittimo il rinvio alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro o il rapporto di enfiteusi (vedi quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 13).

Una prima considerazione si pone, ed è quella relativa alla legittimità costituzionale di una norma del genere. In sostanza si toglie alla libertà e alla volontà delle parti la possibilità di organizzarsi nella forma più idonea e più rispondente alle possibilità e finalità che si vogliono perseguire. È noto, infatti, che la gamma dei contratti agrari ita-

liani è quanto mai vasta. Essa corrisponde ad effettive esigenze degli ambienti e delle varie zone in cui un determinato contratto è sorto e si è sviluppato. L'articolo 41 della Costituzione tutela e assicura la libertà dell'iniziativa privata, stabilendo solo un limite ed una condizione: che essa non sia in contrasto con l'utilità sociale, e che sia attuata in modo da non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Non si vede, onorevoli colleghi, in quale modo i contratti cosiddetti atipici potrebbero essere in contrasto con i valori tutelati dall'articolo 41 della Costituzione. Infatti la Costituzione esige una riserva di legge per cui l'iniziativa privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

Una vasta gamma di contratti è sorta e si è sviluppata in alcune zone. Questo risponde ad una necessità di carattere economico, tanto che noi abbiamo proposto, nella discussione generale, di sostituire una regolamentazione dei contratti agrari, ma di dare potestà negoziale alle organizzazioni sindacali per il contratto collettivo che potesse avere per oggetto la regolamentazione specifica del rapporto specifico relativo alle condizioni del suolo, delle coltivazioni o della produttività.

Infatti le condizioni di uno speciale ambiente richiedevano l'adozione di un determinato tipo di contratto. Non si può comprimere la libertà e la volontà contrattuali. Tale disegno di legge ha compresso questa libertà, ha impresso il crisma della limitazione al dogma della volontà fino a sopprimerla addirittura, fino a vietare determinati tipi di contratti, sino ad imporre la trasformazione — e questo è abnorme — di alcuni contratti in altri diversi che non potrebbero, in determinate zone, trovare l'ambiente idoneo.

Onorevoli colleghi, come si fa a stabilire quando un determinato contratto sia un vero e proprio contratto atipico? Come si fa a stabilire qual è il tipo contrattuale più analogo o prevalente che bisogna applicare? Questi sono i criteri dettati dai commi sesto e settimo dell'articolo 13; sono parole, parole non rispondenti ad una realtà effettiva. Si prenda, ad esempio, qualche contratto

del Veneto, della Venezia Giulia, del Piemonte, della Calabria, in cui si può dire che concorrono, in eguale misura, elementi di un determinato tipo di contratto ed elementi di un altro. Appunto perchè il contratto è atipico, vuol dire che esso non presenta nessuna analogia, nè maggiore, nè minore, con un contratto tipico, altrimenti nella terminologia non si indicherebbe come contratto atipico, cioè al di fuori delle norme precise che prevedono una precisa disciplina.

Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda i contratti che, più che atipici, sono chiamati misti. Come si fa, onorevole Ministro, a ricercare una maggiore o minore prevalenza o analogia per applicare la disciplina prevalente? Questa prevalenza sarà determinata dalla maggiore estensione data ad una coltura ricadente sotto una determinata forma contrattuale.

E come si fa a dare un maggior valore ad un criterio semplicemente estensivo? O dovrebbe invece avere una maggiore prevalenza il mero fatto economico, sia se riferito ad una determinata coltura o attività, sia se riferito a tutto il complesso aziendale, nel senso del peso maggiore o minore che nell'economia del contratto assumono le diverse colture, nonchè nel senso dell'indirizzo colturale della azienda e quindi della funzione che tali diverse colture assumono reciprocamente e complessivamente?

Si tenga presente inoltre che i vari fattori ed i vari elementi che dovrebbero concorrere a determinare l'analogia o la prevalenza possono cambiare nel tempo, e ciò vale per qualunque tipo di coltura; per esempio per l'allevamento zootecnico e per la coltivazione del bergamotto. Basta per un istante pensare ad un eventuale crollo o esaltazione dei prezzi del bestiame, come di qualsiasi altro prodotto, per comprendere che una determinata produzione attinente ad una delle componenti lo speciale rapporto cambierà totalmente di importanza, spostando la prevalenza da un tipo ad un altro tipo.

Al quarto comma dell'articolo 13 si afferma che i contratti i quali non hanno alcun elemento dei tipi di contratto agrario regolati dalle leggi in vigore sono regolati

esclusivamente dalle disposizioni delle leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Non sappiamo immaginare quale contratto abbia ipotizzato il legislatore perchè, se essi non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalla legge in vigore, bisogna pensare che si tratti di contratti che non esistono nè si possono immaginare.

Il solo contratto che non ha analogia con i contratti agrari è il contratto di lavoro subordinato, che però non ha nulla a che fare con i contratti agrari, ma è una tipica disciplina comune di altri rapporti.

Assurdi sono poi gli ultimi due commi dell'articolo 13. Nel penultimo si fa menzione del contratto di lavoro subordinato ed è stabilito che, ove in un'azienda siano prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato, si applichino esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto. Una norma del genere è, come abbiamo detto, assurda. Il contratto di lavoro subordinato non è un contratto agrario; esso è un contratto di lavoro, che è cosa assolutamente differente.

Non soltanto, quindi, non è esatta la collocazione di una norma del genere in una legge il cui oggetto è soltanto la regolamentazione dei contratti, ma è inesatto anche solo parlare del rapporto di lavoro in questa sede. Un contratto di lavoro non è un contratto per il quale bisognerebbe ricercare un'analogia o una prevalenza, è un contratto assolutamente diverso e distinto la cui coesistenza assieme a un vero e proprio contratto agrario esce fuori dalle norme che hanno ispirato il legislatore nella formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge.

Ancora più grave è la disposizione contenuta nell'ultimo comma nel quale sono previsti i contratti in cui prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi. In tale caso, dispone detto ultimo comma, « si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico », come se l'enfiteusi fosse un contratto agrario insieme alla mezzadria, alla colonia parziaria, alla colonia *ad meliorandum*, alla soccida.

È veramente una confusione di carattere tecnico, onorevoli colleghi, che, avendo vo-

luto esaminare il disegno di legge partitamente, avremmo trovato in ogni articolo. Io non voglio tornare indietro a questa tarda ora, mi sono indugiato anche troppo sull'articolo 13; ma, quando è passato un articolo che dice: « I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto », che cosa significa di pieno diritto? Quando si stabilisce che sono nulli, significa che la nullità fulmina un rapporto che sia instaurato contro la norma di legge. Parlare di nullità ai sensi della precedente disposizione, significa inserire delle parole inutili che appesantiscono questo disegno di legge che, anche con il suo contenuto, avrebbe potuto essere ridotto a poche parole tecniche ben appropriate, dirette ad esprimere dei concetti intelligibili. Parlare di nullità di pieno diritto, onorevole Ministro, mi pare che non significhi nulla perchè la nullità, dal punto di vista tecnico-giuridico, è un non essere giuridico, è un'iniuria, è un *non ius*. Pertanto le parole « di pieno diritto » non aggiungono niente.

La disposizione è più grave di quello che si può immaginare. Anzitutto si pone l'enfiteusi tra i contratti agrari, come ho detto, mentre è noto che si tratta di un contratto del tutto differente. Ma, dato il livello tecnico del disegno di legge, questo non mi meraviglia per niente, anzi mi convince che questo livello tecnico è veramente come l'abbiamo pensato noi e come abbiamo indicato nella discussione generale.

Il Codice civile ha conservato e regolato per particolari finalità il contratto di enfiteusi. Una caratteristica che lo distingue assolutamente da qualsiasi altro tipo di contratto è quella della « realtà ». In sostanza, mentre per ogni contratto agrario esiste soltanto un rapporto obbligatorio, nell'enfiteusi il diritto dell'enfiteuta è un diritto reale che egli divide, per quanto riguarda l'utile dominio, col nudo proprietario. Il contratto comunque sorge, in questo come in ogni altro caso, dalla reciproca volontà delle parti. Non si può con un colpo di bacchetta magica tramutare completamente e trasmodare oltre quelli che sono i limiti dell'interpretazione la natura e l'essenza di un contratto.

Ecco perchè con i nostri emendamenti vogliamo riportare ordine in questo disordinato, caotico, atecnico articolo 13.

B A R B A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molto interesse l'eloquente e documentata oratoria del collega onorevole Nencioni su questi emendamenti e mi pare opportuno, se non addirittura doveroso, fare, sia pure brevemente, come è mia abitudine ben nota, qualche rettifica su quello che si è detto in quest'Aula poc'anzi a proposito delle colture del Mezzogiorno, e particolarmente della Calabria e specialmente della zona del bergamotto, di cui mi sono sempre, da quarant'anni, molto interessato in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Diceva l'onorevole Franza, che effettivamente per risolvere i problemi dell'agricoltura del Mezzogiorno, e in genere i problemi del Mezzogiorno, occorre cercare di elevare la situazione economica col risparmio di tutti, lavoratori e datori di lavoro, perchè se c'è una carenza nel Mezzogiorno, come abbiamo detto sempre, è precisamente la carenza di risparmio.

Io, da modesto studioso di statistica, ho sempre detto che vorrei fare una statistica della densità del risparmio per dimostrare come esso, che è la base di ogni attività economica, è distribuito non solamente in Italia, ma nel mondo. Dunque quello che manca da noi è il risparmio, e io chiamo risparmio ciò che altri chiamano capitale, perchè è più propria quella parola, o meglio quella espressione.

Ed allora cerchiamo di migliorare la situazione di tutti e non di considerare solo una parte. Chi vi parla ha in materia di coltura agrumaria una particolare esperienza e mi chiamavano deputato terremoto — oltrechè per la vivacità e la passione — perchè mi occupavo della ricostruzione delle città distrutte dal terremoto del 1908, e deputato bergamotto per la mia particolare esperienza e competenza in questo difficile ed impor-

tante ramo della nostra attività agricola ed economica.

Il bergamotto non è da prendersi alla leggera, è una delle nostre principali risorse, e, direi quasi, glorie — e parlo come calabrese e come italiano — perchè è un monopolio naturale, finchè si mantiene, che dà all'economia italiana dai due ai tre miliardi all'anno e rappresenta una delle nostre maggiori soddisfazioni, perchè abbiamo trasformato i bacini, che purtroppo sono quelli che sono, in fiorenti giardini. Questi bacini si possono trasformare, come ha dimostrato e insegnato soprattutto mio padre, che era un grande ingegnere e che si era dedicato anche a questo particolare e importantissimo problema.

Con la genialità e l'audacia, con il coraggio necessario insomma, le zone vallive, che sono minacciate dalle alluvioni nell'inverno e dalla siccità nell'estate, si possono trasformare in terreni adatti a queste colture; e chi vi parla ha l'onore di appartenere a una famiglia che, come la maggior parte delle famiglie della zona, senza alcun aiuto da parte di chicchessia e tanto meno da parte dello Stato, ha trasformato una zona in agrumeto degno di essere indicato ad esempio. E questo ha fatto attraverso sacrifici di intere generazioni: si sono trasformati questi valloni attraversati da torrenti in ottime zone per la produzione di queste meravigliose piante agrumarie.

Noi in Calabria abbiamo circa 150 torrenti e le zone che essi attraversano, se si seguissero questi concreti insegnamenti, si potrebbero trasformare da zone pericolose per gli abitanti della valle in zone non soltanto saluberrime, ma feconde di magnifiche produzioni anche di carattere agrumario.

Ed allora, onorevoli signori, importa sì regolare i rapporti, migliorare nei limiti del giusto e del possibile le condizioni dei contadini, ma anche e soprattutto bisogna sostenere e difendere quello che è il prezzo dei prodotti relativi nel mondo. Noi siamo riusciti, attraverso e mediante il consorzio del bergamotto, che fu dopo molti stenti, studi e insistenze, costituito nel 1936, a spostare il prezzo del bergamotto da 5 lire a 300 e poi 5000 lire la libbra. Perchè attraverso il consorzio obbligatorio si è fatta una doverosa,

seria e onesta difesa qualitativa del prodotto; in caso diverso le adulterazioni avrebbero consentito e determinato il ribasso dei prezzi all'estero, ovviamente rovinoso per la nostra economia basata sull'esportazione.

Quindi cerchiamo di ripristinare questo organismo, che per 27 anni ha funzionato mirabilmente, riportando i prezzi ad un livello remunerativo specialmente attraverso la difesa qualitativa.

Allora si potrà fare quello che si vuole nei limiti, ripeto, del giusto, dal punto di vista anche dell'equità delle ripartizioni. Altrimenti, se i prezzi dovessero ricadere, come è facile che avvenga, perchè qui siamo di fronte alla industria chimica, pericolosissima ai fini della creazione degli adulteranti; sarebbe inutile e quasi grottesca ogni discussione o controversia sulle ripartizioni!

Se tre miliardi desse l'esportazione del bergamotto, un terzo di essi sarebbe ovviamente un miliardo; ma, se il prezzo si riducesse a un decimo, e cioè l'esportazione a trecento milioni, anche i due terzi raggiungerebbero soltanto i duecento milioni. *Intellegenti pauca!*...

Gli oneri dell'agricoltura e cioè dei datori di lavoro, in conclusione, — è bene ed è doveroso sempre ricordarlo, — sono addirittura enormi; le imposte, i contributi, le sempre crescenti spese di coltura, di irrigazione, di piantagioni nuove, di disinfezione, eccetera, divengono, stando così le cose, addirittura insopportabili; e infatti i bilanci aziendali sono quasi in *deficit*, e perciò, se non si cambia indirizzo, diverranno fallimentari.

Di qui la necessità di studiare a fondo questo grande problema e di migliorare quanto più è possibile le colture. Tra l'altro, nessuna coltura al mondo, forse, è così insidiata da tanti mali, come quella degli agrumi, dal malsecco alla cocciniglia, al marciume radicale e ad altre forme di paralisi che da un giorno all'altro fanno perdere le migliori piante. E noi dobbiamo difenderci contro tutti questi mali, che, purtroppo, affliggono le colture agrumarie, che sono tra le migliori colture nostre e del mondo, e dobbiamo sempre migliorare la produzione, se

non vogliamo perdere i mercati, come, purtroppo, è accaduto in questi ultimi anni.

Onorevoli colleghi, non trasferiamo la lotta politica nelle campagne, cerchiamo anzi di pacificarle andando incontro ai vari e veri bisogni di esse. Non arroventiamo l'ambiente, perchè altrimenti si scoraggia l'azione degli agricoltori, che è soprattutto fatta di passione e di eroismo, direi. Non si possono mettere quelli che sono gli operatori economici più coraggiosi e benemeriti per l'economia nazionale di fronte ad una opinione pubblica quasi avversa, che li considera, molto a torto, quasi dei parassiti, mentre sono degni di ogni incoraggiamento e di ogni encomio!

Non voglio dire altro; voglio soltanto invitarvi ancora una volta alla massima serenità. *In campis vita*: questo deve essere l'ammonimento per tutti. Ma, se noi vogliamo effettivamente migliorare l'agricoltura, e particolarmente quella meridionale, bisogna prima creare i terreni e poi coltivarli. Bisogna allora cercare di andare incontro ai bisogni delle campagne non con l'idea dell'*homo homini lupus*, ma dell'*homo homini frater*, cioè con fraternità di intenti, con volontà di concretamente costruire e di seriamente coltivare. E soltanto se noi torneremo verso la madre terra, come Anteo, troveremo la forza per superare questa crisi gravissima, che travaglia l'agricoltura italiana! (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo a esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

MILITERNI, relatore. La Commissione è contraria al primo emendamento dei senatori Grimaldi, Nencioni ed altri, perchè introdurrebbe una casistica di difficile valutazione. È contraria al secondo emendamento perchè abbiamo già detto, nel secondo comma dell'articolo 1, che si tratta di norme inderogabili. È contraria al terzo emendamento perchè, con la soppressione del quinto e del sesto comma, resterebbe priva di regolamentazione una vasta gamma di rapporti atipici. Condivide le perplessità espresse dal collega Nencioni per quanto

concerne i rapporti enfiteutici, ma un emendamento allo stesso articolo 13, proposto dal collega Schietroma, ritengo che valga a superare queste perplessità.

Pertanto, complessivamente, la Commissione esprime parere contrario a tutti e quattro gli emendamenti proposti dai senatori Grimaldi, Nencioni ed altri.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lei praticamente, senatore Nencioni, con questi emendamenti riapre la discussione generale e pone nuovamente dei problemi a cui avevamo già dato risposta.

Comunque mi consenta di farle una semplice osservazione. Lei afferma una cosa giusta — non lo nego — quando dice che ci vuole ordine nella esposizione tecnica. Non c'è dubbio che l'esposizione tecnica è molto laboriosa, e, se noi riuscissimo a renderla più semplice e perfetta, ne saremmo tutti lieti; ma ciò è veramente difficile.

Noi però puntiamo a un ordine ancor più importante e sostanziale: l'ordine nella materia generale dei contratti. Allora, al di là degli aspetti particolari, la nostra divergenza è la seguente: lei dice che le condizioni evolvono nel tempo — e non c'è dubbio — nelle varie zone; quindi sarebbe utile lasciare che i contratti stessi evolvessero per moto proprio, magari sotto la spinta di trattative sindacali.

Questo può essere anche giusto, però noi nel dibattito, mi pare, abbiamo constatato un fatto fondamentale: specialmente nel Mezzogiorno, questa iniziativa ha portato ad una congerie di contratti e di disposizioni di fronte ai quali non si può non rimanere perplessi. Ed è questo il motivo per cui, a un certo momento, proprio allo scopo di mettere ordine, abbiamo ritenuto opportuno ricollegare i numerosi e complessi rapporti in atto ai contratti fondamentali previsti dalle leggi dello Stato.

Questo è lo scopo che ci ha animato. Io riconosco che vi sono degli aspetti particolari che, specialmente nella fase di inizio, possono turbare o creare delle preoccupazioni, ma credo che l'evoluzione delle cose potrà portarci utilmente ad adottare un

ordine che è nell'interesse di tutti. Per questo motivo noi non accogliamo, senatore Nencioni, i suoi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Nencioni, Franza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Schietroma, Tedeschi, Maier, Tortora, Carelli e Caleffi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ». Il senatore Schietroma ha facoltà di svolgerlo.

S C H I E T R O M A . Il comma non emendato è così formulato: « Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti norme ». Il comma emendato risulterebbe invece con la seguente dizione: « Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme ».

Ora, se lo scopo della legge è quello di sgombrare l'agricoltura dai contratti abnormi, la riconduzione forzosa ai tipi di contratti regolati dalla legge deve colpire anche i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di questa legge, e non soltanto quelli in corso.

Il principio della inderogabilità deve avere carattere generale in questa materia. D'altronde, non vi è nessuna comminatoria al divieto di stipulazione di nuovi contratti abnormi stabilito dal primo comma: non la nullità, espressamente stabilita, invece, per la mezzadria, nè la conseguente regolamentazione transitoria, stabilita pure per la mezzadria, con la quale si fa salva la validità del contratto nullo, almeno per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.

Nè possiamo pensare, in sede di formulazione di una legge, ad applicazioni in analogia. Quindi, non è possibile lasciare il comma così com'è.

La denuncia del contratto che non poteva essere stipulato equivale, sostanzialmente,

ad una facoltà di disdetta a favore del concedente. D'altronde, nessun concessionario denuncerà il contratto (almeno sino a quando non vorrà disdire il contratto) sapendo che ciò equivale alla perdita della disponibilità del fondo.

È necessario, quindi, per il carattere generale che deve avere la inderogabilità di cui è pervaso questo disegno di legge, che qualunque rapporto, sorto prima o sorto dopo, che sia portato davanti al magistrato, sia giudicato secondo il tipo di contratto più analogo regolato dalla legge. Questo è ciò che si raggiunge con la eliminazione dell'inciso, cioè con l'approvazione dell'emendamento.

Mi corre l'obbligo di aggiungere che lo emendamento scaturisce da una considerazione sottoposta alla Commissione di giustizia, in sede di formulazione di parere, considerazione condivisa dalla maggioranza della Commissione stessa, anche se naturalmente non vincolante per l'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Schietroma, Tedeschi ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo.

È approvato.

Da parte dei senatori Conte, De Luca Luca, Guanti, Scarpino, Pellegrino, Kuntze, Santarelli, Gomez D'Ayala, Cipolla, Marchisio, Compagnoni e Di Paolantonio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« Sostituire i commi quarto, quinto e sesto con il seguente:

" In tutti gli altri casi il coltivatore insemiato ha diritto di unificare i diversi rapporti in una qualsiasi delle forme contrattuali regolate dalle leggi in vigore " ».

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . L'emendamento dei senatori Conte, De Luca ed altri comporta la soppressione anche del quinto comma dell'articolo 13. Poichè ho chiesto, insieme ad altri senatori, la soppressione pura e semplice di questo comma, non vorrei che una votazione dell'emendamento del senatore Conte precludesse l'esame del nostro emendamento. Forse sarebbe più opportuno esaminare prima il nostro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Schietroma ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato insieme con i senatori Tedeschi, Maier, Tortora, Carelli e Caleffi, tendente alla soppressione del quinto comma dell'articolo 13.

S C H I E T R O M A . Il comma del quale noi chiediamo la soppressione contiene sostanzialmente un'antinomia: si tratta di una norma che, specie dopo l'approvazione del primo emendamento, è in contrasto o quanto meno è incompatibile con il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria. È vero che transitoriamente la mezzadria in corso non è soppressa, ma anzi è regolata fino a nuova disposizione; però per i contratti già esistenti e da ricondursi forzatamente al tipo più analogo di contratto regolato dalla legge (quindi anche alla mezzadria) provvedono già i commi precedenti. Quindi questo comma va soppresso per questo duplice ordine di motivi: perchè, ripeto, per i contratti in corso il suo disposto è già contenuto nei commi precedenti, e perchè, per quanto riguarda i contratti che saranno

stipulati in futuro, questo comma, ove rimanesse, annullerebbe praticamente il divieto di stipulare nuovi contratti di mezzadria, divieto posto dalla legge a pena di nullità.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Il senatore Schietroma, se non ho male interpretato il suo pensiero, ha così ragionato: il disegno di legge pone il divieto di nuovi contratti di mezzadria, mentre il quinto comma dell'articolo 13 riesumerebbe in qualche modo tale tipo di contratto. A me pare che tale ragionamento non abbia fondamento nella logica e nella interpretazione della norma, almeno in base a una interpretazione letterale e ad una ricostruzione dogmatica. Infatti la norma non pone una nuova regolamentazione, ma disciplina un tipo di rapporto previsto dal Codice civile limitatamente allo stato delle cose, cioè ai contratti in corso.

Per questi contratti si procede ad una specie di interpretazione autentica delle volontà delle parti, e, se il tipo di contratto prevalente o più analogo è quello della mezzadria, si applicano le disposizioni relative a tale tipo di contratto, proprio in quanto contratto esistente, perchè il divieto della legge non riguarda i contratti esistenti ma i rapporti futuri.

In altri termini, di fronte a un rapporto esistente regolato con una disciplina riconducibile al contratto di mezzadria, qualora l'interpretazione sia perplessa, si stabilisce che prevale la disciplina fissata per il contratto di mezzadria. Non vi è dunque alcuna violazione del divieto di nuovi rapporti mezzadrili, riguardando la norma rapporti già esistenti e già in atto, riconducibili alla mezzadria. Non è, ripeto, un rapporto nuovo, ma un rapporto esistente che viene ricondotto a una disciplina già esistente. Pertanto il ragionamento, se questa vuole essere la giustificazione, non ha una base logica nè una base giuridica. Di conseguenza, noi siamo contrari all'emendamento soppressivo

perchè, se la giustificazione è questa, non possiamo dividerla.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Questa soppressione è stata già proposta anche dal senatore Nencioni. Per quanto riguarda la giustificazione, io ricordo che, per i contratti atipici in corso, provvede già il terzo comma, che implicitamente prevede anche la riconduzione forzosa del contratto in corso alla mezzadria, transitoriamente regolata dalla legge. Però, se noi lasciassimo l'attuale quinto comma, dopo aver emendato il secondo comma estendendone la portata ai contratti futuri, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, si avrebbe la riconduzione forzosa di quest'ultimi alla mezzadria, il che significherebbe reintrodurre la mezzadria.

FRANZA. Ma allora il contratto diventa clandestino!

GOMEZ D'AYALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. L'Assemblea ha approvato un emendamento, proposto dal senatore Schietroma, che sopprimeva, al secondo comma, le parole « che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ». Nel primo comma è contenuta l'affermazione che, dal momento in cui entra in vigore la presente legge, non si possono stipulare contratti atipici. Con la soppressione dell'inciso, la norma non avrà più efficacia retroattiva e conseguentemente, anche per questo punto, la legge non avrà fatto che una astratta affermazione di principio. Questo punto dovrà essere chiarito se non si vorrà far saltare anche l'applicazione di queste norme, che vogliono ricondurre i contratti atipici in corso alle formule contrattuali tipiche, perchè è principio

generale, che noi non possiamo modificare con la dichiarazione del proponente di un emendamento, che la legge si applica per l'avvenire. Se noi non diciamo esplicitamente che la norma dell'articolo 13 si applica anche ai contratti in corso (cosa che si può fare con un comma aggiuntivo all'articolo 13), noi avremo stabilito anche qui un principio che vale per l'avvenire e che non si applica ai contratti in corso. Potremmo quindi concordare con il collega Schietroma un comma aggiuntivo col quale si stabilisca in modo chiaro e preciso che le norme dell'articolo 13 si applicano anche ai contratti in corso.

SCHIETROMA. È la regola dell'inderogabilità!

GOMEZ D'AYALA. È la regola fondamentale secondo la quale la legge non è retroattiva. Può essere dichiarata tale, ma se non vi è un'espressa volontà del legislatore, la legge si applica soltanto per l'avvenire.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Con questa regola generale (per lo meno questa è la spiegazione che ho dato del mio emendamento), un qualunque contratto, di qualunque specie, in qualunque momento vada avanti al magistrato, deve essere regolato con il contratto più analogo regolato dalla legge; vi è, cioè, la riconduzione forzosa di qualunque rapporto atipico che vada davanti al magistrato, in qualunque momento, alla regolamentazione del rapporto tipico più analogo, fatto salvo, sempre, il principio inderogabile del maggior favore per il Mezzogiorno.

FRANZA. Ma il magistrato non può applicare questa norma!

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro av-

viso sull'emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 13.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, la mia impressione è che questo comma non abbia molta importanza: il fatto che ci sia o non ci sia non cambia molto. È una cosa utile, ma non necessaria.

Però, dato il timore espresso dal senatore Schietroma, mi rimetto al giudizio della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 13, proposto dai senatori Schietroma, Tedeschi ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Conte ha facoltà di illustrare l'emendamento sostitutivo da lui presentato insieme ad altri senatori che, a seguito della approvazione dell'emendamento dei senatori Schietroma, Tedeschi ed altri, diventa del seguente tenore:

« Sostituire i commi quarto e sesto con il seguente:

" In tutti gli altri casi il coltivatore insediato ha diritto di unificare i diversi rapporti in una qualsiasi delle forme contrattuali regolate dalle leggi in vigore " ».

C O N T E . Signor Presidente, sembra a noi che questo emendamento, in unione con la modifica che abbiamo presentato in questo momento, renda molto più chiara ed applicabile la legge.

Qui si è fatta una certa lotta contro la casistica, da parte della Commissione come da parte del signor Ministro, e purtroppo in questo articolo abbiamo una casistica, e anche incompleta. Abbiamo eliminato uno dei commi, ma rimangono gli altri due.

Sembra chiaro ai presentatori dell'emendamento che con i commi quarto e sesto,

oltre che con quello già soppresso, noi non solo non chiariamo le cose, ma le peggioriamo seriamente, prima di tutto perchè diamo una disposizione di carattere molto vago, e non si sa bene come si applicheranno tali disposizioni che si riferiscono al contratto più analogo; in secondo luogo, perchè abbiamo una contraddizione in termini: « . Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato, si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto » . Così recita il sesto comma. Con questa norma noi mandiamo via dalla terra gente che sulla terra c'è, e riportiamo indietro, al rango di bracciante, gente che bene o male riesce ad avere un principio di possesso ed un principio di indipendenza.

Per queste ragioni riteniamo che bisogna unificare queste norme e, unificandole, dare al coltivatore insediato il diritto di unificare i diversi tipi di rapporti in una qualsiasi delle forme contrattuali regolate dalle leggi in vigore. Bisogna cioè dare al coltivatore la possibilità di arrivare a una chiarificazione, a una certezza del diritto, e nello stesso tempo indicare attraverso quale strada.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè ritiene che l'articolazione normativa dei commi quarto e sesto nel testo della Commissione regoli meglio tutte le situazioni ipotizzate.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Avverto che, prima di mettere ai voti l'emendamento dei senatori Conte, De Luca Luca ed altri, devo mettere ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Grimaldi, Nencioni ed altri, che,

dopo l'approvazione dell'emendamento dei senatori Schietroma, Tedeschi ed altri, rimane limitato alla proposta di soppressione del sesto comma dell'articolo 13.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Desidero fare un richiamo al Regolamento. In questa legislatura è la prima volta che capita un caso di questo genere, ma nella passata legislatura è già accaduto per quanto riguardava il disegno di legge sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche.

È evidente che doveva essere messo in votazione l'emendamento Grimaldi, Nencioni, Franza ed altri, tendente a sopprimere i commi quinto e sesto, su cui già si erano pronunciati la Commissione e il Ministro. Non so per quale ragione sia stato posto in votazione l'emendamento Schietroma, Tedeschi, Maier, Tortora, Carelli e Caleffi tendente a sopprimere il quinto comma.

Doveva essere messo in votazione l'emendamento presentato da noi, e la sorte poteva essere duplice. O il Senato lo respingeva o si chiedeva la votazione per divisione. In questo caso sarebbe stata votata prima la parte relativa alla soppressione del quinto comma e successivamente la parte relativa alla soppressione del sesto comma, e la prima parte avrebbe potuto avere voto favorevole e la seconda voto contrario. Sarebbe stato superato quindi l'emendamento successivo.

Ora, non si capisce in base a quale norma si è saltato a piè pari l'emendamento proposto da noi e si è riesumato l'emendamento Schietroma che seguiva, quando il nostro emendamento era anche più generale, più comprensivo e quindi doveva essere votato per primo per una norma pacifica. Infatti vi è anche una tradizione, vi è anche una prassi, oltre alla norma regolamentare. Lo emendamento più comprensivo ha la precedenza, ed è logico ai fini dell'economia della procedura. Infatti l'emendamento più ampio e più comprensivo può essere votato

per divisione, e quindi si realizza un'economia di esercizio.

In questo caso, onorevole Presidente, non può ammettersi la votazione di un emendamento più restrittivo e poi il richiamo ad un emendamento più ampio per dichiarare che una parte di questo emendamento ha già avuto il voto. Per quanto riguarda la mia richiesta, l'*iter* deve essere ricondotto al suo svolgimento logico, cioè deve essere posto in votazione il nostro emendamento per divisione e deve essere superato l'emendamento che segue. Questo per la regolarità alla quale la Presidenza non può venir meno.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, lei non ha chiesto al momento opportuno la votazione per parti separate.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, ella non può dire che io non ho chiesto la votazione per parti separate. Io non ho chiesto la votazione per parti separate perchè ella non ha messo in votazione l'emendamento che doveva mettere in votazione secondo il naturale svolgimento della discussione, sia per ragioni generali, perchè più comprensivo, sia per ragioni di ordine, sia per ragioni particolari, perchè questo è l'*iter* che si segue normalmente.

P R E S I D E N T E . Io ho messo in votazione l'emendamento dei senatori Schietroma, Tedeschi ed altri quando mi è stato richiesto perchè doveva essere votato prima dell'emendamento Conte, De Luca e altri. Con questo non ho danneggiato lei in alcuna maniera.

N E N C I O N I . Non si tratta di danneggiare, si tratta di applicare il Regolamento. Il Regolamento non è stato applicato e faccio una vibrata protesta.

P R E S I D E N T E . Credo che non sia il caso di fare una protesta così vibrata: nessuno desidera toglierle i suoi diritti.

N E N C I O N I . Non è la prima volta che si verifica un caso del genere!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Nencioni, Franza ed altri, limitatamente al comma sesto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Conte, De Luca Luca ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'altro emendamento presentato dai senatori Nencioni, Franza ed altri, tendente a sostituire, nei commi terzo e quarto, le parole: « si applicano esclusivamente » con le altre: « si applicano su accordo delle parti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Schietroma, Tedeschi, Maier, Tortora, Carelli e Caleffi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

" Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Schietroma ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S C H I E T R O M A . Questo comma, ultimo dell'articolo 13, va integrato, non soppresso come qualcuno ha suggerito. Per la prima volta che una legge si interessa in

modo sistematico dei contratti abnormi, è opportuno che essa faccia riferimento specifico anche al settore di carattere reale, tipico dell'enfiteusi. Se però il comma di cui ci occupiamo avesse riguardo solamente alla nota e tipica colonia *ad meliorandum* cui già una giurisprudenza costante ha riconosciuto il carattere di perpetuità e quindi il carattere enfiteutico, il comma stesso sarebbe perfettamente inutile.

All'infuori di ciò, dobbiamo riconoscere che le perplessità del collega Nencioni sono fondate; infatti solo una esplicita disposizione di legge può riconoscere a un contratto dall'apparenza di obbligazione personale la fattispecie di carattere reale. Ma tutto ciò è accaduto con la legge 25 febbraio 1963, n. 327 (di appena un anno fa, quindi) legge che il Senato ha interpretato e integrato con un disegno di legge approvato nella seduta del 30 aprile ultimo scorso. Con che il legislatore ha stabilito i criteri, i limiti, le norme regolatrici e le varie disposizioni secondo cui un contratto di miglioria dall'apparenza di obbligazione a carattere personale deve considerarsi invece enfiteutico.

Se ora si rimane nel vago, come fa questo comma, la conseguenza esplicita di questo comma si ritrova, in concreto, nell'emendamento Conte, Compagnoni ed altri; è un testo pericoloso quello di questo emendamento, ma è la conseguenza logica delle imprecisioni del comma in discussione. Perché pericoloso? Quanto meno per la confusione e la disparità di trattamento che introduce nella obietta materia.

E mi spiego. Con il testo proposto, una miglioria abnorme potrebbe essere considerata come enfiteusi. (*Interruzione del senatore Franza*). C'è una legge al riguardo, senatore Franza; e se l'interprete si adagia sulla legge n. 327 potrebbe — dico potrebbe, perchè quando si va ad interpretare una legge non si sa mai quello che ne viene fuori, ed anche per questo parlo di confusione — far diventare enfiteusi una colonia miglioratoria che abbia quelle caratteristiche previste dalla legge n. 327, anche senza il requisito dell'ultratrentennalità, disposto dalla 327.

F R A N Z A . È necessario un atto pubblico, e la parte può anche non presentarsi.

S C H I E T R O M A . Questo lei lo doveva dire quando un anno fa fu approvata la legge n. 327.

Comunque ritengo sia opportuno, per maggiore tranquillità, affidarci a quella legge, piuttosto che lasciare inalterata una disposizione come quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 13 di questo disegno di legge. Per la legge n. 327 soltanto una miglioria ultratrentennale viene ricondotta nel settore dell'enfiteusi, ma secondo precisi criteri e dettagliate norme dettati dalla legge stessa.

Che cosa dice la legge n. 327? « I rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio » (questa disposizione poi è stata estesa a tutto il territorio nazionale dall'articolo 8 della legge stessa) « comunque denominati e costituiti, nei quali il coltivatore abbia possesso del fondo da oltre trent'anni ed abbia apportato migliorie in conformità dell'uso locale e della convenzione, sono dichiarati perpetui, eccetera ». E prosegue: « Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali un coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti, con impianto di colture arboree o boschive, con o senza fabbricati rurali, eccetera ». Ci sono quindi dei requisiti specifici nella legge n. 327, richiamata dal mio emendamento.

L'emendamento da me presentato praticamente non fa altro che integrare il testo del disegno di legge in esame, inserendo all'ultimo comma dell'articolo 13 le parole « da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327 » dopo le parole « elementi dell'enfiteusi »; e le parole « il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta », dopo le parole « rapporto enfiteutico ».

Di questo emendamento si è discusso anche nella Commissione di giustizia in sede di parere, e si ebbe una larghissima maggioranza favorevole: persino l'onorevole Nicoletti espresse parere favorevole all'emendamento.

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Vorrei chiedere al senatore Schietroma di chiarirci cortesemente quello che avviene di quei contratti che sono previsti nel settimo comma dell'articolo 13, cioè quei contratti i quali non hanno le caratteristiche di cui alla legge n. 327, ma che sono analoghi all'enfiteusi. Possono rientrare questi contratti nella dizione generale del primo comma? Secondo me no, perchè nel primo comma si parla di contratti agrari e l'enfiteusi è quanto meno un contratto *sui generis*. Pertanto, come vengono regolati questi contratti? Dove vanno a finire? Cioè, se io, concessionario, mezzadro, colono, ho un contratto, che è vicino a quello dell'enfiteusi, però è un contratto atipico, questo mio contratto che fine fa?

Questa era l'ipotesi prevista dal comma, così come era stato presentato dal Governo, il quale dava questo sbocco nell'enfiteusi. Oggi questo contratto non è regolato da nessuna disposizione della legge.

Perciò io ritenevo che forse il suo comma, senatore Schietroma, sarebbe stato molto più opportuno come comma aggiuntivo anzichè come comma sostitutivo.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, il senatore Schietroma, per difendere questo emendamento, si è richiamato a quella che ha chiamato una legge dello Stato. E si è riferito anche a un disegno di legge che ha presentato, che ha difeso, e che la maggioranza ha approvato recentemente, che si richiama ad una legge dello Stato, come ella dice. È in verità un insieme di norme che cozzano ...

S C H I E T R O M A . C'è una legge precedente, di cui il successivo provvedimento è solamente una interpretazione ed una integrazione, e quest'ultimo non è ancora legge perchè non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento. Io mi riferisco a questa prima legge.

N E N C I O N I . Si riferisce alla prima, d'accordo. E io mi riferivo alla seconda, che è una sua creatura.

M I L I T E R N I , *relatore*. Ma non è stata ancora approvata.

N E N C I O N I . Lo so, la conosco, è passata al nostro esame qualche giorno fa, dopo essere stata all'ordine del giorno per due mesi.

Questa norma, che si richiama alla precedente disposizione, è una norma che cozza contro i principi fondamentali posti dal codice civile, che risalgono al diritto romano comune ed alla nostra più pura tradizione civilistica.

Ora, che cosa è, onorevoli colleghi — l'ho detto prima e non lo voglio ripetere — che rende inaccettabile questo concetto? Dico « rende inaccettabile »... Onorevole Ministro, queste non sono leggi degne di questo nome, sono delle norme che una volontà politica, in un determinato momento, attraverso il compromesso, vuole imporre, senza che coloro che votano in favore, ed anche il Ministro che le sostiene, siano d'opinione che siano leggi utili o, comunque, in forma armonica con la tecnica legislativa.

Sarebbe veramente una perdita di tempo se io mi soffermassi sulla differenza tra il contratto agrario e il contratto reale, perchè sono due entità non riconducibili l'una all'altra. Si dimentica poi che, quando si vuol ricondurre un contratto o un rapporto ad una disciplina tipica, si deve por mente — anche se la disciplina sotto la quale si vuole ricondurre un rapporto formato dalla libera volontà delle parti non sia formata solo attraverso l'atto costitutivo, atto pubblico richiesto *ad substantiam* — che ci si troverebbe dinanzi all'inesistenza giuridica del rapporto, in caso di mancanza dell'atto costitutivo. Posta la disciplina con l'atto costitutivo, è solo un secondo atto, oppure il decorso dei venti o dei quaranta anni, secondo i casi, che lo può porre nel nulla.

Ora io vi domando come sia possibile — e non mi soffermo su questo argomento, perchè ne ho parlato quando ho svolto il mio precedente emendamento — come sia pos-

sibile, anche teoricamente, cioè con il rispetto delle norme che presiedono agli istituti, come sia possibile, dicevo, ricondurre un contratto agrario a un contratto reale. Questa è farneticazione legislativa — non attività legislativa — e si addice alla maggioranza. (*Proteste dal centro*).

C O M P A G N O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Desidero avanzare una proposta al senatore Schietroma e agli altri firmatari dell'emendamento, proposta che ritengo necessaria, soprattutto dopo aver udito l'interpretazione che un collega di parte liberale ha dato, con una interruzione, all'emendamento stesso.

Checchè ne pensino i colleghi di parte misina, la legge approvata nella scorsa legislatura è in pieno vigore...

F R A N Z A . Mi dica un solo caso di applicazione di quella norma, che è inattuabile.

C O M P A G N O N I . Onorevole Franza, se lei avesse partecipato alla discussione che si è svolta al Senato in occasione dell'approvazione della legge interpretativa della legge n. 327, avrebbe potuto sapere che le pratiche di affrancazione già effettuate e definite sulla base di quella legge sono centinaia, e che centinaia sono quindi i fondi già affrancati, e che sono migliaia i depositi giudiziari già effettuati presso le Tesorerie delle provincie interessate. (*Interruzione del senatore Franza*). Si tratta di una legge che risponde pienamente all'esigenza di migliaia di contadini e che è in piena applicazione. (*Interruzione del senatore Schietroma. Commenti*). Deve essere comunque chiarito che la legge n. 327, la quale fa riferimento ai rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio e che, sulla base dell'articolo 8 della stessa legge, si applica anche ai contratti identici esistenti in altre parti del territorio nazionale, prevede che le condizioni di applicazione della legge sono fundamentalmen-

te due: il possesso da oltre 30 anni da parte del contadino; il miglioramento, con impianto di colture arboree o arbustive, effettuato dallo stesso contadino concessionario.

SCHIETROMA. E la proprietà delle migliorie.

COMPAGNONI. È evidente che il contadino o ha acquistato o ha effettuato direttamente, entrando nel fondo, tali migliorie, e quindi ne è divenuto proprietario. (*Interruzione del senatore Franza. Commenti.*) Ora, se noi dobbiamo fare riferimento a queste due condizioni, il possesso ultra-trentennale e il miglioramento effettuato dal contadino, è evidente che questa norma è superflua, perchè una legge che regola questa materia esiste già.

Il problema che deve essere affrontato e risolto con questa norma riguarda i contratti per i quali il contadino ha effettuato i miglioramenti, come nei casi contemplati e disciplinati dalla legge n. 327, senza però che sia decorso il termine trentennale del possesso. Infatti, che cosa accade nel momento in cui entra in vigore questa legge? Ammettiamo che il contadino sia rimasto sul fondo quindici anni: noi dichiariamo che questo è un contratto atipico, e lo dichiariamo nullo. Però dichiariamo che il contadino deve rimanere ancora quindici anni, con un contratto atipico. Quando saranno passati altri quindici anni, il contratto sarà disciplinato da questa legge, mentre sarebbe ugualmente trasformato dalla legge n. 327. Secondo noi, la cosa non può essere soddisfacente. Ecco perchè riteniamo che sia più utile il nostro emendamento: che cosa intendiamo fare in questo caso? Intendiamo assoggettare alla disciplina della legge numero 327 i rapporti a miglione, anche se durano da uno, da dieci, da venti anni, perchè il contadino, avendo affrontato da solo le opere di miglioramento, ha acquisito, almeno in parte, i diritti che sono stati riconosciuti a coloro che si trovano sul fondo da trenta anni. È evidente che, nel momento in cui assoggettiamo i contratti a questa disciplina, dobbiamo attendere che siano trascorsi trenta anni per riconoscere al contadino anche la facoltà di riscattare il fondo.

Questo è il significato del nostro emendamento. Siccome ci pare, soprattutto dopo la risposta del collega Schietroma al collega liberale, che l'emendamento del senatore Schietroma non contempla in modo sufficientemente chiaro questa norma che riteniamo essenziale per eliminare i contratti atipici in questo settore, ci troviamo nella necessità di insistere per l'approvazione del nostro emendamento.

CARUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CARUSO.** L'emendamento da noi proposto, per le ragioni esposte al Senato dal senatore Compagnoni, va, a mio avviso, messo ai voti prima dell'emendamento del senatore Schietroma, perchè ha una portata più estesa, ed è più lontano dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. A quale emendamento si riferisce, senatore Caruso?

CARUSO. Se non erro, il senatore Compagnoni, col suo intervento, ha illustrato l'emendamento 13-bis, che costituisce un emendamento aggiuntivo della stessa natura di quello proposto dal senatore Schietroma; il nostro però è più distante dal testo proposto dalla Commissione, e pertanto va messo ai voti per primo.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentite anche a me di dire qualcosa sull'emendamento del senatore Schietroma. Per quanto mi risulta, signor Presidente, il contratto agrario atipico si concreta in un rapporto obbligatorio tra le parti, mentre l'enfiteusi altro non è che un contratto reale. Non vi ha dubbio, quindi, come diceva poc'anzi il collega Nencioni, che, per tramutare un rapporto obbligatorio in un contratto di natura reale, è necessario che intervenga la volontà delle parti, che debbono presentarsi davanti un notaio e tra-

sferire in atto pubblico la loro biunivoca volontà. Qui è da aggiungere che il codice civile conosce un solo caso di trasformazione di un rapporto obbligatorio in un contratto avente natura reale, e questo unico caso, se non erro, si concreta nell'articolo 2932 secondo il quale, quando qualcuno si è obbligato a vendere un determinato immobile, si rifiuta di addivenire all'atto pubblico di trasferimento, previa offerta reale del prezzo convenuto, l'altra parte ha il diritto di ottenere dal giudice una sentenza che sostituisca la volontà della parte resistente, cioè una sentenza dichiarativa che ha tutto il valore dell'atto pubblico stesso.

Ma, nella specie, tutto questo non è attuabile, non è possibile.

Secondo voi è possibile, onorevoli colleghi, ipotizzare che ci possa essere un mezzadro o un contraente di un contratto agrario atipico il quale si rivolga alla giustizia per chiedere (in funzione di quale norma?) che quel contratto venga ritenuto un contratto enfiteutico? (*Interruzione del senatore Carelli*). Lei, onorevole Carelli, fa riferimento all'articolo 8 della legge del 1963. Ma tale norma, nella specie, non è applicabile, per una ragione semplicissima: perchè riguarda determinati contratti zonal per i quali, peraltro, secondo il mio avviso e, proprio in funzione del pensiero e dei concetti che finisco in questo momento di esprimere... (*interruzione del senatore Carelli*) la norma stessa è inattuabile.

Peraltro non possiamo dire: abbiamo sbagliato una volta, torniamo a sbagliare una seconda volta. Non possiamo, se una volta abbiamo peccato, tornare a peccare, con un senso di profonda superficialità in materia giuridica, in una materia, cioè, che dovrebbe per molti di noi essere il pane quotidiano. Ecco perchè, signor Presidente, non trovando l'emendamento in discussione nè sostanza nè riferimento in nessun'altra norma del diritto sostantivo esistente in materia civile, e convinto ancora dell'inattuabilità della norma di cui all'articolo 8 della legge 25 febbraio 1963 sono d'avviso che il Senato non debba approvarlo. Eviterà così di dare ancora una volta prova di grave superficialità, che dovremmo costringerci a superare

nel momento in cui assolviamo il nostro compito di legislatori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Schietroma, Tedeschi ed altri.

MILITERNI, relatore. La Commissione è favorevole.

FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto al parere della Commissione.

GOMEZ D'AYALA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Mi permetto di far notare alla Presidenza che c'è un emendamento dei senatori Conte, Compagnoni e Gaiani, presentato come articolo 13-bis che suona così: « Le norme della legge 25 febbraio 1963, numero 327, sono estese a tutti i contratti in corso... ». Questo emendamento riguarda la stessa materia contemplata dall'emendamento proposto dal collega Schietroma, con una sola differenza, che l'emendamento del collega Conte è molto più ampio. Se fosse votato prima l'emendamento Schietroma, lo emendamento Conte rimarrebbe precluso. Ritengo che, indipendentemente dal fatto che questo emendamento è stato proposto come articolo 13-bis, poichè questo non conta...

FRANZA. Conta invece!

GOMEZ D'AYALA. Non conta; ciò che conta è la materia, non il titolo che noi diamo. La votazione dell'emendamento Schietroma precluderebbe la votazione dell'emendamento Conte. Pertanto io ritengo che si debba chiedere alla Commissione ed al Ministro il parere sull'emendamento Conte onde porlo in votazione, e poi passare all'emendamento Schietroma.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez D'Ayala, la Presidenza non riterrà preclusa la discussione e la votazione dell'articolo 13-bis a seguito della votazione dell'emendamento dei senatori Schietroma, Tedeschi ed altri.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Mi permetto di non essere d'accordo, perchè il mio diritto viene pregiudicato dall'eventuale votazione dell'emendamento Schietroma. Se lo emendamento Schietroma fosse approvato, l'emendamento Conte non potrebbe più reggersi nella formulazione attuale. Le norme regolamentari sono dei cancelli al di fuori dei quali non possiamo andare.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez, la prima parte dell'articolo 73 del Regolamento stabilisce come dobbiamo procedere alla votazione degli emendamenti: la votazione degli emendamenti avviene a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi. Quindi io mi attengo al Regolamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Il Regolamento si riferisce alla sostanza degli emendamenti, non al titolo che noi diamo. Ora, noi rinunziamo alla definizione « 13-bis » e chiediamo che questo emendamento sia votato come emendamento sostitutivo di un comma dell'articolo 13.

F R A N Z A . Non lo può fare!

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, per lealtà debbo dichiarare che, nell'ipotesi

in cui si votasse prima l'emendamento Schietroma e poi l'emendamento Conte, Compagnoni ed altri, proporrò una eccezione di preclusione per quest'ultimo. Non vi è dubbio, infatti, che l'emendamento più lontano rispetto al testo del disegno di legge è lo emendamento Conte, Compagnoni, che contiene una modifica più profonda dell'articolo in quanto vorrebbe trasformare il contratto atipico miglioratorio in un contratto reale di enfiteusi, prescindendo dal momento in cui questo contratto miglioratorio abbia avuto origine, mentre per l'altro emendamento, facendo riferimento a tutte le disposizioni contenute nella legge 25 febbraio 1963, in tanto si può trasformare il contratto agrario in enfiteusi, in quanto siano passati 30 anni.

Ed invero, quando avremo votato la possibilità di trasformare in enfiteusi un contratto miglioratorio che abbia superato i 30 anni di vita, non potremo votare più tardi un altro emendamento nel quale si dica che si può trasformare in enfiteusi un contratto agrario, in qualsiasi tempo iniziato, che sia valso a migliorare il fondo. Ecco il perchè sussisterebbe la preclusione dell'emendamento Conte, Compagnoni, se venisse votato dopo l'emendamento Schietroma.

C O M P A G N O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O M P A G N O N I . Per superare questa difficoltà nella quale ci troviamo, potremmo ritirare l'emendamento, se però il collega Schietroma fosse disposto ad accettare un emendamento al suo emendamento. L'emendamento dovrebbe essere così formulato: « Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati nel comma secondo dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta ».

Vorremmo aggiungere in sostanza le parole: « nel comma secondo dell'articolo 1 ».

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Mi pare che non tutti abbiano compreso lo spirito del mio emendamento. Io prendo atto che esiste una legge dello Stato, caro Nencioni, (non quella interpretativa) che porta inequivocabilmente a dei contratti abnormi nell'ambito dell'enfiteusi e, piuttosto che far rimanere nel vago un comma di questa legge, inserisco in questa legge quella già esistente, che dà tutta una regolamentazione della materia.

Mi pare, onorevole Nencioni, che lei abbia presentato un emendamento che su per giù voglia dire la stessa cosa, in modo meno preciso; il suo emendamento così si esprime: « Sempre che nel contratto stesso sussista un diritto reale a favore del concessionario ». Io dico che c'è una legge che regola un determinato tipo di contratto abnorme da ricondursi all'enfiteusi; è chiaro che il diritto reale che in quel contratto abnorme sussiste deriva al contratto stesso *ope legis*.

NENCIONI. Legga il codice civile e lo mediti.

SCHIETROMA. Lei vuol dare lezione di diritto al legislatore del 1963. Lei tutti questi ragionamenti li doveva fare, se era senatore, nel 1963.

Io prendo atto di una legge vigente, che praticamente considera diritto reale il diritto del colono miglioratario, ma a determinate condizioni, e dico: siccome questo disegno di legge al riguardo è impreciso e pieno di confusione, mettiamo in questo disegno di legge un riferimento specifico a quella legge. La legge 25 febbraio 1963, n. 327, è quella che è; qualunque cosa si voglia fare — e dico questo in special modo al collega Compagnoni — bisogna farla come modifica a quella legge; noi oggi, in questa sede, dobbiamo prendere atto soltanto del fatto che i contratti abnormi sono stati regolati da quell'apposita legge tuttora in vigore, alla quale pertanto in questa sede possiamo e dobbiamo solamente fare riferimento.

Questa è la portata del mio emendamento che mi sembra di estrema chiarezza. Se noi approvassimo l'emendamento del senatore Compagnoni, avremmo una notevole confusione, perchè praticamente si creerebbe una nuova possibilità, per altre miglitorie aventi identiche caratteristiche, di inserirsi nell'ambito dell'enfiteusi, ma con regolamentazione diversa. Praticamente potrebbe avvenire questo: che la colonia migliorataria sortieri avrebbe tutta un'altra regolamentazione (perchè si riferirebbe automaticamente ed esclusivamente al codice civile), mentre quella avente il carattere dell'ultratrentennalità, presa in esame dall'altra legge, ha tutta una regolamentazione speciale.

PRESIDENTE. I senatori Conte, Compagnoni e Gaiani hanno proposto che l'articolo aggiuntivo 13-bis da essi presentato sia inserito come comma aggiuntivo tra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 13. Tale emendamento, che sarà pertanto posto in votazione prima dell'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma proposto dai senatori Schietroma ed altri, è del seguente tenore:

« Le norme della legge 25 febbraio 1963, n. 327, sono estese a tutti i contratti in corso nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo sostanziali durevoli miglioramenti, indipendentemente dalla data di inizio del rapporto contrattuale ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su tale emendamento.

MILITERNI, *relatore*. La Commissione è contraria.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Conte, Compagnoni e Gaiani, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo allora alla votazione dell'emendamento presentato dai senatori Schietroma, Tedeschi, Maier, Tortora, Carelli e Caleffi, sul quale la Commissione e il Governo hanno già espresso il loro parere.

N E N C I O N I . Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, non vi è dubbio che l'esame dei due emendamenti ci porta a considerare che l'originario emendamento Conte, Compagnoni e Gaiani, che era indicato come articolo 13-bis e di cui è stato proposto l'inserimento tra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 13, sia più generale e più comprensivo dell'emendamento più particolare e più restrittivo presentato dai senatori Schietroma, Tedeschi, Maier, Tortora, Carelli e Caleffi. Le ragioni sono già state dette e farei pendere del tempo a spiegare nuovamente le ragioni logiche della maggiore modificazione che l'emendamento più generale porta al testo della legge e, pertanto, la sua maggiore comprensività.

Essendo stato posto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Compagnoni, quello del senatore Schietroma è precluso, poichè l'emendamento Compagnoni è stato rigettato. Non c'è dubbio che non possono veramente riproporsi, sotto altra forma, gli stessi emendamenti, più o meno comprensivi; anzi l'emendamento più comprensivo — lo dice la parola — comprende l'emendamento meno comprensivo. Pertanto non vi è dubbio che l'articolo 69 del Regolamento che riguarda due emendamenti concernenti la stessa materia, a maggiore ragione precluda la votazione nell'ipotesi che, su due emendamenti, il primo sia più comprensivo del secondo. Pertanto per quanto ci riguarda indichiamo nell'articolo 69 del Regolamento una preclusione assoluta per la votazione dell'emendamento Schietroma.

P R E S I D E N T E . Onorevole senatore Nencioni, non condivido il suo parere e a mio avviso la preclusione non sussiste.

Si dia pertanto nuovamente lettura dello emendamento dei senatori Schietroma, Tedeschi ed altri.

B O N A F I N I , *Segretario*:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

" Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta " ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento dei senatori Grimaldi, Nencioni ed altri tendente ad aggiungere all'ultimo comma, in fine, le seguenti parole: « sempre che nel contratto stesso sussista un diritto reale a favore del concessionario », è assorbito.

I senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni, Cipolla, Conte, Bertoli e Mencaraglia hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso ».

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Ho già illustrato l'emendamento, e ho fatto anche presente al Presidente della Commissione e al collega Militeri, che mi sono sembrati d'accordo, le ragioni che consigliano questa correzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

M I L I T E R N I , *relatore*. La Commissione è favorevole. (*Interruzione del senatore*

Nencioni. Clamori dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il pensiero del Governo è che il comma aggiuntivo sia superfluo, in quanto non c'è dubbio che le norme hanno carattere imperativo. Peraltro, a scopo di chiarezza, siccome noi intendevamo esattamente dire questo, non abbiamo obiezioni a che l'emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13 nel suo complesso, nel testo emendato. Se ne dia lettura.

BONAFINI, *Segretario*:

TITOLO IV

CONTRATTI ATIPICI

Art. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Conte e Gomez D'Ayala hanno proposto un articolo 13-ter. Se ne dia lettura.

BONAFINI, *Segretario*:

Art. 13-ter.

« Sono vietati il subaffitto, la cessione di contratti di affitto dei fondi rustici e tutte le forme di subconcessione.

Il subaffittuario e subconcessionario che sia coltivatore diretto subentra all'affittuario o subconcedente in tutti i diritti ed obblighi verso il proprietario del fondo ed ha diritto di ripetere dall'affittuario principale o dal subconcedente ogni differenza da questi percepita sulle corrisposte versate al proprietario ».

PRESIDENTE. Il senatore Conte ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CONTE. Signor Presidente, l'articolo che noi proponiamo si propone lo scopo di vietare il subaffitto, la cessione dei contratti di affitto dei fondi rustici e tutte le forme di subconcessione. Tutte queste forme che noi vorremmo proibire sono delle fonti gravi di corruzione, di camorra, di mafia in tut-

ta l'Italia meridionale. Basti ricordare i gabellotti in Sicilia e tutta la trafila di speculatori che sfrutta il lavoro agricolo del nostro Mezzogiorno. Queste forme sono anche fonte di corruzione a un livello più elevato, a un livello politico.

Questa mattina il collega Kuntze ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'interno per avere delle delucidazioni sullo strano fatto che un ente morale, proprietario di un'azienda di 950 ettari, sulla quale è stato speso un miliardo in opere di bonifica, e che ha a disposizione decine e decine di milioni di scorte vive e morte, che ha più di mille capi di bestiame, viene ceduta ad un Tizio qualsiasi, a trattativa privata, per la somma di 30 milioni all'anno con diritto di subaffitto. È evidente che si è voluta operare una precisa agevolazione nei confronti di questo individuo, perchè possa, senza nessun fastidio, raddoppiare i suoi 30 milioni in 60. Ecco perchè noi chiediamo la proibizione di questo sistema. Però, siccome questo non basta, e parlare di proibizione equivarrebbe a ricadere in quegli articoli di cui abbiamo parlato e che, secondo noi, sono molto carenti, noi riteniamo giusto porre la sanzione prevista nel nostro emendamento. Si tratta di rendere efficace ed effettiva la norma di cui al primo comma. Non posso pertanto che ricordare, ancora una volta, le condizioni in cui ci troviamo nel Mezzogiorno, le condizioni di questa selva di contratti, la necessità assoluta di moralizzare questa situazione, la necessità assoluta di dare anche noi il nostro contributo alla lotta contro le varie camorre, contro le varie mafie, contro la corruzione dilagante anche in questo campo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'articolo 13-ter proposto dai senatori Conte e Gomez D'Ayala.

M I L I T E R N I , relatore. Ritengo di non dovere entrare nel merito della valutazione di questo articolo 13-ter. Ricordo ai colleghi che noi abbiamo approvato l'articolo 1 del disegno di legge, il cui secondo comma stabilisce che « sono fatti salvi i

rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o al colono ». Con l'articolo primo, cioè, noi abbiamo fissato i limiti della legge. Non abbiamo parlato di affitto. Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 13-ter presentato dai senatori Conte e Gomez D'Ayala. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali il Governo ha ritenuto di non poter convocare, unitamente alle altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, la CISNAL per la riunione indetta dalla Presidenza del Consiglio sul problema dell'aumento degli assegni familiari e dell'adeguamento delle pensioni dei lavoratori, problema sul quale soltanto la CISNAL aveva manifestato con chiarezza la opinione contraria delle categorie del lavoro alla tesi governativa di rinvio;

per conoscere, inoltre, se tale mancata convocazione, che costituisce un mutamento della prassi fin qui seguita da tutti i Governi succedutisi dal 1953 in poi, non sia da mettere in relazione con il colore politico dell'attuale formula di Governo cui partecipano i partiti: DC, PSI, PSDI, ai quali fanno capo notoriamente le tre organizzazioni: CISL, CGIL, UIL e quindi non costituisca la instaurazione del principio che solo le orga-

nizzazioni sindacali della maggioranza governativa possono partecipare alle trattative sindacali con esclusione delle organizzazioni sindacali dell'opposizione e quindi con violazione dei principi fondamentali della Carta costituzionale italiana (172).

NENCIONI, BARBARO, CREMISINI, CROL-
LALANZA, FERRETTI, FRANZA, FIOREN-
TINO, GRAY, GRIMALDI, LATANZA,
LESSONA, MAGGIO, PACE, PINNA, PI-
CARDO, PONTE, TURCHI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE: Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BONAFINI, Segretario:

Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

a) se siano informati del disordine amministrativo esistente nella fondazione Zaccagnini di San Nicandro Garganico (Foggia), il cui ingente patrimonio è stato amministrato con criteri e metodi, dei quali non si sa se più deplorare l'insipienza e l'inettitudine o la volontà di rapina, di cui sono conseguenza ed espressione gravissime irregolarità tra le quali la sistematica ed abituale vendita a trattativa privata di prodotti agricoli a prezzi non remunerativi ed inferiori a quelli offerti da persone non invitate alla stipula dei contratti;

b) se abbiano notizie che anche per l'affitto della azienda San Nazzario, di ben 950 ettari, si è proceduto, dopo asta a licitazione privata, andata deserta per essere stati gli inviti rivolti a persone manifestamente disinteressate, a concedere a trattativa privata l'azienda, ricca di scorte vive e morte del valore di molte decine di milioni e con facoltà di subaffitto, a tale Donnanno Antonio, il cui nome, sino ad alcuni mesi or sono, ha spesso figurato nel bollettino dei protesti cambiari, e che ciò nonostante è stato, s'ignora per quali oscure ragioni, preferito ad altri aspiranti non invitati in sede di licitazione, i quali avevano offerto con-

dizioni più vantaggiose e che sono stati completamente ignorati dall'Amministrazione dell'ente;

c) se siano a conoscenza del fatto che la fondazione Zaccagnini sia indebitata per circa un miliardo con il Consorzio di bonifica di Foggia, per lavori di bonifica e di trasformazione, e se gli amministratori abbiano mai reso conto della loro gestione e quali ne siano le risultanze;

d) quali risultati abbia conseguito la inchiesta amministrativa, disposta dalla Prefettura di Foggia nei confronti della fondazione suddetta, che si trascina ormai da 2 anni e nella quale si sono avvicendati ben 8 funzionari, e se risponda a verità che sono state formulate denunce in sede giudiziaria provocandone l'intervento del Magistrato penale;

e) per quali motivi il Prefetto di Foggia abbia autorizzato abitualmente alla fondazione Zaccagnini il ricorso alla trattativa privata, nonostante che essa sia dalla legge prevista con carattere di assoluta eccezionalità e perchè abbia finora tollerato le gravi irregolarità amministrative innanzi accennate, senza intervenire con la tempestività e la energia che la tutela di un ingente patrimonio destinato a scopi di beneficenza richiedeva;

f) se non intendano intervenire per provocare l'annullamento del contratto di affitto dell'azienda San Nazzario, ove, come sembra, ricorrano evidenti cause di illegittimità, favorendo la concessione dell'azienda stessa ad associazioni di coltivatori diretti o la sua gestione in economia con adeguata direzione tecnica, così come richiesto con voto unanime dal Consiglio comunale di San Nicandro Garganico;

g) quali provvedimenti, infine, intendano adottare a carico degli amministratori responsabili del dissesto finanziario dell'ente (415).

KUNTZE, CONTE

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se risponde al vero la diffusa notizia che il CIP avrebbe sospeso le riduzioni dei prezzi delle specialità medi-

ciali già programmate dalla competente Commissione tecnica fin dal settembre 1963 e se ritiene ammissibile che siano esclusi dalla riduzione dei prezzi gruppi importantissimi di specialità medicinali a base di cortisonici e derivati, come, per esempio, il Deltacortene Lepetit, a base di cloramfenicolo in associazione a cortisonici e come il Cortison Chemicetina, Carlo Erba, i cui attuali prezzi al pubblico sono di circa cinque volte superiori a quelli necessari a garantire un equo profitto industriale (416).

MONTAGNANI MARELLI, MACCARRONE,
FRANCAVILLA, SCOTTI, SECCI, SIMONUCCI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se in seguito alle reiterate istanze della categoria dei tabaccai, attraverso la propria Federazione italiana tabaccai, non ritengano — anche per accedere alle numerose iniziative formulate nei due rami del Parlamento a sostegno delle istanze in parola — di promuovere una riunione fra le Amministrazioni interessate e la Federazione stessa, al fine di trovare, intanto, una soluzione che consideri le ragioni più urgenti del disagio che le rivendite lamentano per gli aumentati oneri di gestione, agli effetti soprattutto della revisione degli attuali aggi sulle vendite dei generi di monopolio, valori bollati e postali, demandando in tale sede l'approfondimento e le proposte per gli altri problemi che anche in materia di ordinamento non possono non tener conto dell'evoluzione dei rapporti fra Amministrazioni e rivendite, in ordine anche alle nuove strutture — in particolare delle aziende autonome — e della necessità che nel loro ambito siano democraticamente rappresentate le categorie interessate, fra cui quella dei tabaccai che, attraverso 54.000 gestioni a carattere familiare, assicura all'Erario una delle risorse finanziarie più cospicue.

Per sapere, in particolare dal Ministro delle finanze, come intenda risolvere anche il lamentato riconoscimento, sino ad oggi, del-

l'aggio sulla quota del dazio doganale dei prodotti esteri, che le rivendite sono tenute ad anticipare, e dell'indennità trasporto sui tabacchi nonchè della revisione dell'indennità trasporto sale che non è più sufficiente in rapporto all'aumentato costo del servizio.

Per sapere, altresì, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cosa intendano fare per sollecitare, attraverso un apposito coordinamento delle proposte parlamentari pendenti, l'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in favore degli esercenti attività commerciali, realizzando così il necessario equilibrio della previdenza in favore dei lavoratori autonomi, anche per quanto riguarda la proposta dell'istituzione di un fondo per il pensionamento dei rivenditori e dei gestori di magazzini generi di monopolio (417).

GENCO

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se non ritenga necessario ed urgente procedere alla rapida installazione degli impianti elettrici di segnalamento nell'importante linea jonica, dove il sempre crescente movimento è in certo senso inceppato dalla mancanza di tali impianti, che sono attesi da tempo e che rendono difficile e anche pericolosa, altrimenti, l'entrata nelle stazioni dei treni specialmente veloci (1695).

BARBARO

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se non creda necessario e quanto mai urgente accelerare al massimo — al fine di sollecitare la costruzione già iniziata dell'attesissima pista di volo — le analisi da tempo in corso del terreno dell'aeroporto di Reggio Calabria, il quale è ottimo sotto tutti gli aspetti, come dimostrano la natura ben nota del terreno e la esperienza sperimentale, che da un quarto di secolo si è fatta da parte dell'Aviazione

militare e civile italiana e anche internazionale (1696).

BARBARO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non sia possibile, agli effetti dell'insegnamento della materia « Applicazioni tecniche » nella scuola media di obbligo, ammettere tanto le docenti di economia domestica, quanto quelle di lavori femminili già insegnanti nella scuola di avviamento professionale. Infatti ambedue i gruppi di docenti provengono dal Magistero professionale della donna ove sono state diplomate ed abilitate all'insegnamento.

Non sembra equa la discriminazione contenuta nell'articolo 39 dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie 1964-65, secondo la quale soltanto le docenti in « economia domestica » sono ammesse all'insegnamento della materia « Applicazioni tecniche » e si chiede pertanto l'ammissione all'insegnamento dei due gruppi di diplomate del Magistero professionale della donna (1697).

ROSELLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non possa prevedersi l'accoglimento della domanda presentata il 10 gennaio 1963 dal comune di Sulzano (Brescia) onde ottenere un contributo sulla spesa di circa 12 milioni, necessaria per riattamento ed ammodernamento dell'Istituto scolastico locale (1698).

ROSELLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se dopo il conferimento al comune di Castegnato (Brescia) di contributi statali per la costruzione delle scuole elementari nel 1959 sulla spesa di 28,5 milioni, nel 1961 sulla spesa di 32,14 milioni non si possa assicurare l'attribuzione del contributo per l'esecuzione a completamento dei lotti successivi e finali per una spesa di 40 milioni, tenendo conto che anche da zone circoscrizioni affluiscono alunni e che l'opera richiede il completamento necessario, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645 (1699).

ROSELLI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se possano essere considerate, per possibile e tempestivo accoglimento, le domande presentate dal comune di Ossimo Superiore ed Inferiore (Brescia) e riguardante:

1) ampliamento e miglioramento dell'impianto di distribuzione di energia elettrica ai sensi della legge 26 luglio 1961, numero 719, per una spesa di 4,65 milioni secondo richiesta del dicembre 1961;

2) sistemazione strade interne comunali ai sensi della legge 15 febbraio 1953, numero 184, per una spesa di 5,68 milioni secondo richiesta del dicembre 1961;

3) costruzione fognature ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per una spesa di 2,8 milioni secondo istanza del dicembre 1962;

4) completamento e ripristino acquedotto ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647, e legge 29 luglio 1957, n. 635, per una spesa di 17,8 milioni secondo istanza del dicembre 1962 (1700).

ROSELLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se gli sia nota la situazione drammaticamente esposta in un Convegno-inchiesta sulla scuola in provincia di Messina, tenuto ad iniziativa delle ACLI locali presso la Camera di commercio il 24 maggio 1964.

In tale Convegno è stato tra l'altro reso noto che la provincia di Messina « detiene in Sicilia il triste primato dell'analfabetismo con il 32 per cento » e che in numerosissimi centri non solo non esiste edificio scolastico, ma che gli alunni sono ospitati, come ad Antillo, Castoreale Terme, Schisò, Reitano eccetera, in locali privati « indecenti ».

Poichè inoltre viene attribuita la mancanza di frequenza alle difficoltà derivanti dalla distanza delle scuole dai luoghi di residenza degli alunni e alla mancanza di strade, gli interroganti chiedono di conoscere quanti corsi di scuola popolare e quante scuole sussidiarie siano state finanziate dal Ministero della pubblica istruzione e quali ne siano stati i risultati.

Chiedono anche di conoscere se l'intervento sulla materia da parte della Regione siciliana che ha stanziato per il 1963 oltre 700

milioni per sdoppiamenti di classi e oltre 2 miliardi per scuole popolari e sussidiarie, non abbia sortito alcun risultato.

Ciò in quanto gli interroganti non possono non meravigliarsi del fatto che, di fronte alle ingenti somme spese nell'ultimo quindicennio per la lotta all'analfabetismo e per l'istruzione elementare, possa essersi verificato addirittura un peggioramento della situazione per cui, stando ai dati del Convegno pubblicati su un quotidiano locale del 25 maggio, 1 cittadino su 3 della provincia di Messina, sarebbe analfabeta (1701).

CUZARI, FLORENA

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, finalmente, il Provveditorato agli studi di Alessandria ha provveduto a definire tutti gli aspetti della pratica intestata all'insegnante Roncati Giovanni Battista — residente in via Piave, 3 — Alessandria — relativa alla concessione del diploma di benemerenza di I classe per compiuti otto lustri di lodevole servizio.

Con riferimento alla comunicazione del predetto Provveditorato agli studi, n. 19142. B. 9 del 16 novembre 1963 indirizzata alla Direzione generale scuola elementare - Divisione IV -, l'interrogante ritiene che non possano invocarsi, altri elementi per non dar seguito con sollecitudine al riconoscimento della benemerenza segnalata (1702).

AUDISIO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'incidente sul lavoro avvenuto il 16 aprile 1964 nello stabilimento Rodhiatoce in Verbania (Novara) dove hanno perduto la vita quattro dipendenti mentre altri due trovansi degenti al Centro ustioni presso l'ospedale di Milano;

al fatto che l'incidente, verificatosi nel reparto adibito all'estrazione, al recupero e alla rettifica dell'acido acetico, è stato causato dalla deflagrazione di circa 1.000 litri di etere che, fuoruscito dall'impianto, ha invaso l'ambiente dove si trovavano i dipendenti;

con riferimento al fatto che il reparto in oggetto funziona in ambiente chiuso e sito al centro dello stabilimento nel quale, in turni diurni e notturni, si verifica una presenza costante di almeno 1.500 dipendenti,

si chiede di conoscere:

1) le cause che hanno determinato la deflagrazione della massa di etere fuoruscita dalla colonna;

2) l'esito dei rilievi effettuati dall'Ispettorato del lavoro e in particolare se e quali misure l'Ispettorato stesso abbia prescritte o quanto meno suggerite all'impresa onde garantire la massima sicurezza degli addetti all'impianto (1703).

TORELLI

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, per conoscere se risponda a verità quanto è stato pubblicato da certa stampa circa attività, non precisamente previste da leggi o regolamenti, della «Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile».

In particolare, se è vero che questa «Cassa di colleganza» si sia attribuita un potere d'imposizione in forza del quale riscuote un tributo denominato «pro rata», mediante marche da bollo da lire 300 applicabili su ogni documento; se è vero che il gettito di questo tributo (peraltro non controllabile nella sua entità) va devoluto a totale beneficio dei funzionari della motorizzazione civile; se è vero che la Cassa stessa curi la stampa e la fornitura di tutti i documenti imposti agli automobilisti ad un prezzo alquanto superiore al costo, devolvendone la differenza a vantaggio dei funzionari e amministrando al di fuori del bilancio statale la maggior parte dei fondi gestiti.

Nel caso che quanto innanzi corrisponda a verità, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti s'intendano adottare per porre fine a tale stato di cose, riportare tutto nell'ambito del bilancio statale, mettere ordine nelle potestà dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in così delicata materia ed eliminare allarmanti forme di retribuzione

di pubblici funzionari e predisporre invece retribuzioni quantitativamente e qualitativamente adeguate alle specialità e alle qualificazioni dei compiti assolti dai benemeriti dipendenti degli Ispettorati (1704).

GIANCANE, MARTINEZ, FERRONI,
BONACINA

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 27 maggio 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 27 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme in materia di contratti agrari (520-*Urgenza*).

CATALDO ed altri. — Disciplina dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria (545).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (502).

2. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-*Urgenza*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 23,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari